



BANCA CENTRALE EUROPEA

VIGILANZA BANCARIA

Guida della BCE sul processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP)

BANKENTOEZICHT

Novembre 2018

BANKTILLSYN BANKU UZRAUDZĪBA

BANKŪ PRIEŽIŪRA NADZÓR BANKOWY

VIGILANZA BANCARIA

BANKFELÜGYELET

BANKING SUPERVISION

SUPERVISION BANCAIRE BANČNI NADZOR

MAOIRSEACHT AR BHAINCÉIREACHT NADZOR BANAKA

BANKING SUPERVISION

PANGANDUSJÄRELEVALVE

SUPERVISÃO BANCÁRIA

BANKOVNI DOHLED

БАНКОВ НАДЗОР

BANKTILLSYN

BANKENAUF SICHT

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ PANKKIVALVONTA

SUPRAVEGHERE BANCARĂ BANKOVÝ DOHL'AD

SUPERVIŽJONI BANKARJA

SUPERVISIÓN BANCARIA

BANKING SUPERVISION

SUPERVISÃO BANCÁRIA

BANKENAUF SICHT

Indice

1	Introduzione	2
1.1	Finalità	3
1.2	Ambito di applicazione e proporzionalità	4
2	Principi	6
	Principio 1: l'organo di amministrazione è responsabile della solida governance dell'ICAAP	6
	Principio 2: l'ICAAP è parte integrante del quadro complessivo di gestione	8
	Principio 3: l'ICAAP fornisce un contributo fondamentale alla continuità dell'ente assicurandone l'adeguatezza patrimoniale da prospettive diverse	14
	Principio 4: tutti i rischi rilevanti sono identificati e considerati nell'ICAAP	26
	Principio 5: il capitale interno è di qualità elevata e chiaramente definito	30
	Principio 6: le metodologie di quantificazione dei rischi nell'ambito dell'ICAAP sono adeguate, coerenti e convalidate in maniera indipendente	32
	Principio 7: lo svolgimento di prove di stress periodiche è teso ad assicurare l'adeguatezza patrimoniale in condizioni avverse	37
3	Glossario	41
	Siglaro	46

1 Introduzione

1. La profondità e la gravità degli shock finanziari sono spesso amplificate dall'inadeguatezza e dalla bassa qualità del capitale nel settore bancario. Questa circostanza si è verificata anche nella recente crisi finanziaria, che ha visto le banche costrette a ricostruire le proprie basi patrimoniali in una fase particolarmente ardua. Al tempo stesso, molti rischi non erano adeguatamente coperti da un ammontare commisurato di capitale, a seguito delle carenze nei processi di identificazione e valutazione dei rischi delle banche¹. È quindi indispensabile rafforzare la capacità di tenuta dei singoli enti creditizi nei periodi di stress cercando di migliorare i processi interni di valutazione prospettica dell'adeguatezza patrimoniale (Internal Capital Adequacy Assessment Process, ICAAP), includendo anche esaustive prove di stress e pianificazione del capitale.
2. L'ICAAP riveste pertanto un ruolo fondamentale nella gestione dei rischi degli enti creditizi. Per quanto concerne gli enti significativi nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico (MVU), la BCE si attende che, in conformità al disposto dell'articolo 73 della quarta direttiva sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Directive, CRD IV)², l'ICAAP sia elaborato in maniera prudente e conservativa³. La BCE ritiene che ICAAP solidi, efficaci ed esaustivi comprendano una chiara valutazione dei rischi di capitale nonché un governo dei rischi ben strutturato, ivi compresi processi di segnalazione alla gerarchia superiore (procedure di escalation) basati su una strategia di gestione dei rischi ben ponderata in tutti i suoi aspetti, che si traduca in un efficace sistema di limiti all'assunzione dei rischi.
3. La BCE è dell'avviso che un ICAAP solido, efficace ed esaustivo poggi su due pilastri: la prospettiva economica e la prospettiva normativa. Le due prospettive dovrebbero completarsi e fornirsi informazioni reciprocamente.
4. L'ICAAP fornisce anche un contributo importante al processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) dell'MVU. Esso alimenta tutte le valutazioni dello SREP e il processo di determinazione del capitale nell'ambito del secondo pilastro conformemente

¹ Cfr. ad esempio, *La risposta del Comitato di Basilea alla crisi finanziaria: rapporto al G20*, Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, ottobre 2010.

² Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

³ Articolo 73 della CRD IV: "Gli enti dispongono di strategie e processi validi, efficaci e globali per valutare e mantenere su base continuativa gli importi, la composizione e la distribuzione del capitale interno che essi ritengono adeguati per coprire la natura e il livello dei rischi a cui sono o potrebbero essere esposti".

agli Orientamenti dell'ABE sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP)⁴.

5. Nel quadro dello SREP è noto che un ICAAP efficace riduce l'incertezza degli enti creditizi e delle autorità di vigilanza riguardo ai rischi a cui sono o possono essere esposti e accresce la fiducia delle autorità di vigilanza nella capacità degli enti di continuare a operare attraverso il mantenimento di livelli patrimoniali adeguati e un'efficace gestione dei rischi. Ciò richiede agli enti creditizi di assicurare, in un'ottica prospettica, che tutti i rischi rilevanti siano identificati, efficacemente gestiti (mediante un'appropriata combinazione di quantificazioni e controlli) e coperti da un livello sufficiente di capitale di qualità elevata.

1.1 Finalità

6. Lo scopo della presente guida è rendere pubblicamente nota, a fini di trasparenza, la visione della BCE in merito ai requisiti dell'ICAAP in base all'articolo 73 della CRD IV. La guida mira ad assistere gli enti creditizi nel rafforzare i rispettivi ICAAP e a incoraggiare il ricorso alle migliori prassi spiegando in maggiore dettaglio le aspettative della BCE sull'ICAAP, in vista di una più coerente ed efficace attività di vigilanza.
7. Dalle disposizioni della CRD IV sull'ICAAP, la guida attinge sette principi che saranno, fra l'altro, considerati per la valutazione degli ICAAP di ciascun ente creditizio nel quadro dello SREP. Tali principi saranno richiamati anche nell'ambito del dialogo di vigilanza intrattenuto con i singoli enti.
8. La guida non intende sostituire né inficiare alcuna disposizione legislativa relativa al recepimento dell'articolo 73 della CRD IV. Qualora la guida non fosse in linea con la normativa vigente, prevale quest'ultima. La guida è concepita come uno strumento pratico che sarà regolarmente aggiornato per tenere conto dei nuovi sviluppi e delle esperienze acquisite. Di conseguenza, i principi e le aspettative enunciati in questa sede evolveranno nel tempo. La guida sarà riesaminata alla luce dei continui sviluppi nelle prassi e nelle metodologie di vigilanza bancaria europea nonché nella regolamentazione a livello internazionale ed europeo e, ad esempio, delle nuove autorevoli interpretazioni delle direttive e dei regolamenti pertinenti da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea.
9. La guida si basa sulla definizione di una serie di principi, dedicando particolare attenzione ad alcuni aspetti cruciali dal punto di vista della vigilanza; essa non intende fornire indicazioni esaustive su tutti gli aspetti che contribuiscono alla solidità dell'ICAAP. Spetta a ciascun ente applicare un ICAAP che sia adeguato

⁴ Cfr. ABE/GL/2014/13, del 19 luglio 2018, paragrafi 349-350 e 354. Ai sensi del paragrafo 349, le autorità competenti "dovrebbero stabilire requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri in base a ciascun rischio, utilizzando il giudizio di vigilanza" supportato da diverse fonti di informazione.

alle proprie particolari circostanze. La BCE valuta gli ICAAP degli enti creditizi procedendo caso per caso.

10. In aggiunta alla presente guida e al diritto nazionale e dell'Unione pertinente, gli enti sono incoraggiati ad avvalersi degli altri documenti rilevanti ai fini dell'ICAAP pubblicati dall'ABE⁵ e da istanze internazionali quali il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) e il Financial Stability Board (FSB). Gli enti dovrebbero inoltre tenere conto di tutte le raccomandazioni relative all'ICAAP a essi rivolte, ad esempio le raccomandazioni risultanti dallo SREP, che possono riguardare solidi assetti di governance, la gestione dei rischi e i controlli.

1.2 Ambito di applicazione e proporzionalità

11. La presente guida è rivolta a tutti gli enti creditizi designati come soggetti vigilati significativi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 16, del regolamento quadro sull'MVU⁶. L'ambito di applicazione dell'articolo 73 della CRD IV concernente l'ICAAP è determinato dall'articolo 108 della citata direttiva. Poiché l'articolo 73 della CRD IV rappresenta una disposizione di armonizzazione minima, recepita in maniera differente nei vari Stati membri dell'UE, esiste un'ampia varietà di prassi e requisiti relativi all'ICAAP per la vigilanza degli enti creditizi negli Stati membri partecipanti.
12. La BCE, insieme alle autorità nazionali competenti (ANC), ha elaborato i principi sull'ICAAP con l'obiettivo di assicurare elevati standard prudenziali promuovendo lo sviluppo di metodologie comuni in questo importante ambito della vigilanza.
13. L'ICAAP è soprattutto un processo interno e la responsabilità della sua attuazione, in modo proporzionale e credibile, resta in capo ai singoli enti. Ai sensi dell'articolo 73 della CRD IV, l'ICAAP deve essere proporzionato alla natura, all'ampiezza e alla complessità delle attività dell'ente.
14. I principi elaborati nella presente guida costituiscono soltanto un punto di partenza per il dialogo di vigilanza con gli enti creditizi. Non andrebbero pertanto intesi come riferimenti comprensivi di tutti gli aspetti necessari per l'attuazione e l'impiego di un ICAAP solido, efficace e completo. È responsabilità degli enti assicurare che l'ICAAP rimanga completo e proporzionato alla natura, all'ampiezza e alla complessità delle loro attività,

⁵ In particolare, rilevano a tale riguardo gli Orientamenti sulla governance interna (ABE/GL/2017/11), gli orientamenti sulle prove di stress degli enti (ABE/GL/2018/04) e gli orientamenti esposti in Guidelines on the management of concentration risk under the supervisory review process (GL31) del Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (Committee of European Banking Supervisors, CEBS).

⁶ Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).

tenendo presente che la proporzionalità non va applicata in modo tale da compromettere l'efficacia dell'ICAAP stesso.

2 Principi

Principio 1: l'organo di amministrazione è responsabile della solida governance dell'ICAAP

- (i) Data l'importanza che l'ICAAP riveste per l'ente, l'organo di amministrazione dovrebbe approvarne tutti gli elementi fondamentali. Ci si attende che ciò trovi riscontro nei meccanismi di governance interna riguardanti l'organo di amministrazione, stabiliti conformemente alle norme nazionali e in linea con la legislazione dell'UE e gli orientamenti dell'ABE in materia. L'organo di amministrazione, l'alta dirigenza e i relativi comitati dovrebbero discutere l'ICAAP e sottoporlo a un esame critico in maniera efficace.
- (ii) Ogni anno l'organo di amministrazione dovrebbe produrre una valutazione dell'adeguatezza patrimoniale dell'ente corroborata dai risultati dell'ICAAP e da qualsiasi altra informazione rilevante, redigendo e sottoscrivendo una dichiarazione chiara e concisa, la dichiarazione sull'adeguatezza patrimoniale (capital adequacy statement, CAS).
- (iii) L'organo di amministrazione, che è complessivamente responsabile dell'attuazione dell'ICAAP, dovrebbe approvarne il quadro di governance con una chiara e trasparente assegnazione delle competenze nel rispetto del principio di separazione delle funzioni. Il quadro di governance dovrebbe contemplare un chiaro approccio di revisione interna e convalida periodica dell'ICAAP.

L'organo di amministrazione approva gli elementi fondamentali dell'ICAAP

15. Ci si attende che l'organo di amministrazione rediga e sottoscriva la CAS, e approvi gli elementi fondamentali dell'ICAAP, fra i quali:
 - il quadro di governance;
 - il quadro della documentazione interna;
 - il perimetro dei soggetti considerati, il processo di identificazione dei rischi, nonché l'inventario e la tassonomia dei rischi interni, che riflettono la portata dei rischi rilevanti e la loro copertura patrimoniale;
 - le metodologie di quantificazione dei rischi⁷, compresi i parametri e le ipotesi generali per la misurazione dei rischi (ad esempio orizzonte

⁷ La presente guida non prescrive una specifica metodologia per la quantificazione dei rischi. Per maggiori dettagli al riguardo si rimanda alla sezione "Scelta delle metodologie di quantificazione dei rischi" nel principio 6.

temporale, ipotesi di diversificazione, livelli di confidenza), con il supporto di dati affidabili e sistemi solidi di aggregazione dei dati;

- l'approccio impiegato per valutare l'adeguatezza patrimoniale (inclusi il quadro di riferimento per le prove di stress e una definizione ben articolata di adeguatezza patrimoniale).

16. L'organo di amministrazione comprende una funzione di supervisione e una funzione di gestione che possono essere esercitate dallo stesso organo oppure da due organi separati. La designazione degli elementi chiave dell'ICAAP, e delle rispettive funzioni incaricate della loro approvazione, dipende dalle disposizioni di governance interna dell'ente, interpretate dalla BCE conformemente alle norme nazionali e in linea con la legislazione dell'UE applicabile e gli orientamenti dell'ABE⁸.

Revisione interna e convalida

17. Ai sensi dell'articolo 73 della CRD IV, l'ICAAP è "oggetto di periodiche revisioni interne", che secondo la BCE dovrebbero riguardare gli aspetti sia qualitativi sia quantitativi (ivi compresi ad esempio l'utilizzo dei risultati dell'ICAAP, il quadro di riferimento delle prove di stress, la rilevazione dei rischi e il processo di aggregazione dei dati), includendo commisurati processi di convalida delle metodologie interne adottate per la quantificazione dei rischi.
18. A fini di revisione interna l'ente dovrebbe dotarsi di politiche e processi adeguati. Le revisioni dovrebbero essere svolte dalle tre linee di difesa, costituite dai rami di attività e dalle funzioni di controllo interno indipendenti (gestione dei rischi, conformità alle norme e internal audit), in base ai rispettivi ruoli e competenze⁹.
19. La BCE si attende che gli enti siano dotati di un processo definito che assicuri un adeguamento proattivo dell'ICAAP a qualunque cambiamento rilevante verificatosi, ad esempio l'ingresso in nuovi mercati, l'offerta di nuovi servizi o prodotti ovvero le variazioni della struttura del gruppo¹⁰ o conglomerato finanziario.
20. I risultati e le ipotesi dell'ICAAP dovrebbero essere soggetti a una revisione interna adeguata, in relazione ad esempio alla pianificazione patrimoniale, agli scenari e alla quantificazione dei rischi. Il carattere più o meno quantitativo oppure qualitativo che ci si attende da tale verifica dipende dalla natura dell'elemento valutato. La revisione dovrebbe tenere debito conto dei limiti e dei

⁸ Cfr. il considerando 56 e l'articolo 3, paragrafo 1, punti 7-9, della CRD IV, nonché il titolo II degli Orientamenti dell'ABE sulla governance interna (ABE/GL/2017/11).

⁹ I rispettivi ruoli delle funzioni coinvolte sono descritti negli Orientamenti dell'ABE sulla governance interna (ABE/GL/2017/11).

¹⁰ Ai fini della presente guida il termine "ente" designa anche gruppi, conglomerati o sottogruppi, come applicabile ai sensi dell'articolo 108 della CRD IV.

vincoli derivanti dalle metodologie adottate, dalle ipotesi sottostanti e dai dati utilizzati nella quantificazione dei rischi.

21. Lo scopo della revisione è verificare se i processi interni, le metodologie e le ipotesi prescelte abbiano condotto a risultati solidi (“test retrospettivi”) e se continuino a essere adeguati alla luce della situazione corrente e degli andamenti futuri. Ci si attende che l’esito della revisione sia valutato in maniera approfondita, documentato e comunicato all’alta dirigenza e all’organo di amministrazione. Ove siano individuate debolezze, i relativi rilievi dovrebbero essere corretti rapidamente tramite azioni successive efficaci.

Dichiarazione sull’adeguatezza patrimoniale

22. Nella dichiarazione sull’adeguatezza patrimoniale (CAS) l’organo di amministrazione fornisce la propria valutazione dell’adeguatezza patrimoniale dell’ente ed espone le principali argomentazioni a sostegno, corroborate da informazioni che considera rilevanti, quali i risultati dell’ICAAP. La BCE ritiene che una CAS solida dimostri la buona conoscenza da parte dell’organo di amministrazione dell’adeguatezza patrimoniale dell’ente e delle sue principali determinanti e vulnerabilità, dei più importanti input e output dell’ICAAP, dei parametri e processi sottostanti, nonché della coerenza dell’ICAAP con i piani strategici.
23. L’autorità di sottoscrivere la CAS per conto dell’organo di amministrazione dovrebbe essere stabilita dall’ente alla luce della normativa nazionale nonché dei requisiti e degli orientamenti prudenziali applicabili¹¹.

Principio 2: l’ICAAP è parte integrante del quadro complessivo di gestione

- (i) Ai sensi dell’articolo 73 della CRD IV, l’ente dovrebbe disporre di strategie e processi validi, efficaci e globali per valutare e mantenere il capitale che esso ritiene adeguato per coprire la natura e il livello dei rischi a cui è o potrebbe essere esposto.
- (ii) Oltre a un quadro quantitativo idoneo per la valutazione dell’adeguatezza patrimoniale, è necessario che un quadro qualitativo ne assicuri la gestione attiva. Ciò include fra l’altro il monitoraggio degli indicatori dell’adeguatezza patrimoniale mirato a individuare e valutare tempestivamente i rischi potenziali, traendo conclusioni pratiche e avviando misure di prevenzione affinché sia i fondi propri sia il capitale interno siano sempre adeguati¹².

¹¹ Gli Orientamenti dell’ABE sulla governance interna (ABE/GL/2017/11) descrivono in maggiore dettaglio la distribuzione dei compiti e delle competenze fra le funzioni di supervisione strategica e di gestione dell’organo di amministrazione.

¹² Cfr. il principio 5 per una descrizione del concetto di capitale interno.

- (iii) Gli aspetti quantitativi e qualitativi dell'ICAAP dovrebbero essere coerenti tra loro, con la strategia imprenditoriale e con la propensione al rischio dell'ente. L'ICAAP andrebbe integrato nei processi operativi, decisionali e di gestione dei rischi dell'ente. L'ICAAP dovrebbe essere coerente e integrato a livello di gruppo.
- (iv) Ci si attende che gli enti mantengano una solida ed efficace architettura complessiva dell'ICAAP e che documentino l'interazione fra gli elementi dell'ICAAP e l'integrazione dello stesso nel quadro complessivo di gestione dell'ente.
- (v) L'ICAAP dovrebbe sostenere il processo decisionale strategico e, al tempo stesso, mirare ad assicurare sul piano operativo che l'ente mantenga un livello di capitalizzazione adeguato nel continuo, favorendo così un'appropriate relazione tra rischi e benefici. Tutti i metodi e i processi applicati dall'ente per orientare l'adeguatezza patrimoniale, nell'ambito del processo di gestione operativa o strategica di quest'ultima, dovrebbero essere approvati, rivisti con attenzione e opportunamente inclusi nell'ICAAP e nella relativa documentazione.

L'ICAAP quale parte integrante del quadro di gestione dell'ente

- 24. Al fine di valutare e mantenere un livello patrimoniale adeguato a coprire i rischi di un ente¹³, i processi e le disposizioni interne dovrebbero far sì che l'analisi quantitativa dei rischi, riflessa nell'ICAAP, confluisca in tutte le decisioni e le attività imprenditoriali rilevanti.
- 25. Questo obiettivo può essere raggiunto, ad esempio, utilizzando l'ICAAP per il processo di pianificazione strategica a livello di gruppo, monitorando gli indicatori dell'adeguatezza patrimoniale per individuare e valutare tempestivamente i rischi potenziali, pervenendo a conclusioni pratiche e avviando misure di prevenzione, stabilendo l'allocazione del capitale e assicurando la continua efficacia del quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio (risk appetite framework, RAF).
- 26. Gli indicatori di performance corretti per il rischio basati sull'ICAAP¹⁴ dovrebbero essere utilizzati nel processo decisionale e, ad esempio, nella determinazione della remunerazione variabile e nelle discussioni riguardanti l'operatività e i rischi a tutti i livelli dell'ente, comprese fra l'altro le riunioni dei comitati di gestione delle attività e delle passività, dei comitati per il rischio e dell'organo di amministrazione.

¹³ Le aspettative generali riguardo alla parte quantitativa dell'ICAAP sono introdotte nel principio 3.

¹⁴ Esempi di tali indicatori sono reperibili negli Orientamenti dell'ABE su sane politiche di remunerazione ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 3, e dell'articolo 75, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE e sull'informativa ai sensi dell'articolo 450 del regolamento (UE) n. 575/2013 (ABE/GL/2015/22).

L'architettura complessiva dell'ICAAP

27. L'organo di amministrazione è responsabile del mantenimento di un'architettura complessiva dell'ICAAP solida ed efficace, assicurando che i diversi elementi dell'ICAAP interagiscano in modo organico e che l'ICAAP sia parte integrante del quadro complessivo di gestione dell'ente. Quest'ultimo dovrebbe avere una visione chiara di come tali elementi siano coerentemente integrati in un processo complessivo efficace che consenta di preservare nel continuo l'adeguatezza patrimoniale.
28. A tal fine, ci si attende che l'ente includa nella propria documentazione sull'ICAAP una descrizione della sua architettura complessiva, compresa una sintesi degli elementi fondamentali dell'ICAAP e di come questi interagiscano fra loro, spiegando le modalità di integrazione dell'ICAAP nel funzionamento dell'ente e come i suoi risultati siano utilizzati all'interno dell'ente. La descrizione dell'architettura dovrebbe illustrare la struttura generale dell'ICAAP, come i suoi risultati siano utilizzati nel processo decisionale e l'interconnessione, ad esempio, fra le strategie aziendali e di rischio, i piani patrimoniali, i processi di individuazione dei rischi, la dichiarazione sulla propensione al rischio, i sistemi di limiti, le metodologie per la quantificazione dei rischi, il programma delle prove di stress e la reportistica gestionale.

Reportistica gestionale

29. L'ICAAP è un processo continuo. L'ente dovrebbe incorporare con adeguata frequenza i risultati dell'ICAAP (ad esempio il modo in cui evolvono rischi rilevanti, indicatori principali ecc.) nella reportistica interna destinata ai diversi livelli dirigenziali. Ci si attende che la periodicità della reportistica diretta all'organo di amministrazione sia almeno trimestrale; tuttavia, se richiesto dalle dimensioni, dalla complessità, dal modello imprenditoriale e dalle tipologie di rischio dell'ente, potrebbe dover essere maggiore per assicurare il tempestivo intervento della dirigenza.
30. I risultati dell'ICAAP sulla quantificazione dei rischi e sull'allocazione del capitale, una volta approvati, dovrebbero rappresentare un parametro di riferimento e un obiettivo di performance chiave rispetto ai quali misurare i risultati finanziari e di altra natura di ciascuna area organizzativa interessata dall'assunzione di rischi. Ciò dovrebbe essere favorito dall'attuazione di una solida architettura e un valido quadro per la governance dell'ICAAP, come descritto nel principio 1.

L'ICAAP e il quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio¹⁵

31. Il RAF dell'ente dovrebbe formalizzare l'interazione fra lo stesso RAF e gli altri processi strategici, quali l'ICAAP, l'ILAAP, il piano di risanamento e la politica di remunerazione, in linea con la *Nota dell'MVU sulla governance e sulla propensione al rischio*. Un RAF ben sviluppato, articolato tramite la dichiarazione sulla propensione al rischio, dovrebbe essere strettamente interconnesso all'ICAAP e cardine di una sana gestione dei rischi e del capitale.
32. Nella dichiarazione sulla propensione al rischio l'ente dovrebbe definire sia una visione chiara e univoca sui rischi sia le misure previste riguardo a questi ultimi in linea con la strategia aziendale. In particolare, la dichiarazione dovrebbe illustrare le motivazioni che giustificano l'assunzione o meno di certe tipologie di rischio, prodotti o regioni.
33. Il profilo di rischio complessivo dell'ente dovrebbe in definitiva essere limitato e determinato dal RAF a livello di gruppo e dalla sua attuazione. Il RAF è inoltre un elemento critico del processo di sviluppo e attuazione della strategia dell'ente. Collega, in modo strutturato, i rischi assunti all'adeguatezza patrimoniale e agli obiettivi strategici dell'ente. Nell'ambito del RAF l'ente dovrebbe determinare le proprie riserve gestionali e tenerne conto.
34. Ci si attende che l'ente esprima con chiarezza come l'attuazione e il monitoraggio della strategia e della propensione al rischio siano sostenuti dall'ICAAP e come ciò gli consenta efficacemente di attenersi ai limiti di rischio stabiliti nella dichiarazione sulla propensione al rischio. Per agevolare una gestione dei rischi sana ed efficace, l'ente dovrebbe ricorrere ai risultati dell'ICAAP nel predisporre un efficace sistema di monitoraggio e segnalazione dei rischi e un sistema di limiti adeguatamente granulare (comprendente efficaci procedure di segnalazione alla gerarchia superiore) che attribuisca limiti specifici, ad esempio, ai singoli rischi, alle sottocategorie di rischio, alle entità e alle aree organizzative, contribuendo a rendere operativa la dichiarazione sulla propensione al rischio del gruppo.

Coerenza fra l'ICAAP e i piani di risanamento

35. Il piano di risanamento è volto a fornire le misure che l'ente deve adottare per ripristinare la propria posizione finanziaria a seguito di un deterioramento significativo. Poiché un livello insufficiente di capitalizzazione rappresenta una delle minacce principali per la sostenibilità e la continuità economica, l'ICAAP e il piano di risanamento dovrebbero articolarsi come fasi diverse dello stesso processo di gestione dei rischi. Se l'ICAAP ha lo scopo di mantenere la

¹⁵ Ulteriori indicazioni e orientamenti sono reperibili nella *Nota dell'MVU sulla governance e sulla propensione al rischio*, BCE, giugno 2016, e in *Principles for An Effective Risk Appetite Framework*, Financial Stability Board, novembre 2013.

continuità operativa dell'ente (in base alla strategia e al modello imprenditoriale prescelto), i piani di risanamento stabiliscono le misure (comprese quelle straordinarie) tese a ripristinare la sua posizione finanziaria a seguito di un deterioramento significativo.

36. L'ente dovrebbe pertanto assicurare coerenza e omogeneità tra l'ICAAP, da un lato, e il piano e i meccanismi di risanamento dall'altro (ad esempio soglie per i segnali preliminari di allerta, indicatori di risanamento, procedure di segnalazione alla gerarchia superiore e possibili interventi di gestione¹⁶). Inoltre, gli eventuali interventi di gestione dell'ICAAP con impatto rilevante dovrebbero essere riflessi tempestivamente nel piano di risanamento, e viceversa, al fine di assicurare che le informazioni e i processi inclusi nei relativi documenti siano coerenti e aggiornati.

Coerenza e omogeneità all'interno dei gruppi

37. L'ICAAP dovrebbe assicurare l'adeguatezza patrimoniale ai pertinenti livelli di consolidamento e per le entità del gruppo ove applicabile, come richiesto dall'articolo 108 della CRD IV. Per poter efficacemente valutare e mantenere l'adeguatezza patrimoniale nelle varie entità, le strategie, i processi di gestione dei rischi, il processo decisionale e le metodologie e le ipotesi applicate nella quantificazione del capitale devono essere omogenei all'interno del perimetro considerato.
38. Ove le disposizioni o gli orientamenti nazionali in materia di ICAAP differiscano per determinate entità o sottogruppi, la loro attuazione a tali livelli del gruppo o del sottogruppo potrebbe richiedere approcci in certa misura divergenti. Tuttavia, gli enti dovrebbero assicurare che tali approcci non interferiscano con l'efficacia e la coerenza dell'ICAAP a ogni livello pertinente, con particolare riguardo al livello di gruppo. L'ente dovrebbe valutare anche i possibili impedimenti alla trasferibilità del capitale all'interno del gruppo in maniera prudente e cauta e tenerne conto nell'ICAAP.

Esempio 2.1

Coerenza fra l'ICAAP e il piano di risanamento

Per assicurare la piena omogeneità fra i dispositivi di risanamento e quelli dell'ICAAP, ci si attende che gli enti definiscano coerentemente lo spettro degli effetti potenziali sul capitale e degli interventi gestionali corrispondenti nell'ambito dell'ICAAP e dei piani di risanamento. Pertanto, più nello specifico, ci si attende ad esempio che gli indicatori patrimoniali utilizzati nel piano di risanamento per individuare i deterioramenti significativi reali o potenziali della quantità e della qualità del capitale siano coerentemente considerati nell'ICAAP. Più in particolare, in

¹⁶ Tuttavia, in caso di discrepanze nei principi alla base dell'ICAAP e del piano di risanamento, gli interventi di gestione previsti possono differire.

circostanze normali, i livelli di capitale dovrebbero essere gestiti tramite l'ICAAP in modo tale da mantenere un margine di prudenza superiore rispetto alle soglie degli indicatori patrimoniali¹⁷ del piano di risanamento.

Analogamente, anche gli interventi gestionali nell'ambito dell'ICAAP e del piano di risanamento dovrebbero essere coerenti: l'ipotesi da parte dell'ente di interventi analoghi nel piano di risanamento e nell'ICAAP potrebbe portare alla sovrastima dell'efficacia delle opzioni di risanamento ai fini del calcolo della capacità di risanamento complessiva nel caso in cui alcune di queste siano già state impiegate nell'ICAAP. Pertanto, al fine di evitare sovrapposizioni tra le opzioni di risanamento e gli interventi gestionali dell'ICAAP, con il rischio del "doppio conteggio", agli interventi gestionali rilevanti adottati nell'ambito dell'ICAAP dovrebbe corrispondere la tempestiva rivalutazione della fattibilità e dell'efficacia delle opzioni previste dal piano di risanamento¹⁸.

Ad esempio, la capacità di un ente di reperire capitale in una situazione di risanamento può essere gravemente compromessa se l'ente ha già raccolto capitale in base all'ICAAP in una situazione non prevista dal piano di risanamento. Ciò potrebbe avere un impatto sulle tipologie e sul volume del capitale aggiuntivo che potrebbe essere reperito nonché sulle caratteristiche delle condizioni di emissione. Un ulteriore esempio è costituito dagli interventi gestionali relativi alla riduzione del rischio. Se ad esempio determinate attività sono cedute secondo quanto previsto dall'ICAAP in una situazione che non sia di risanamento, tali attività non potranno poi essere cedute nuovamente, ossia l'intervento non potrà più costituire un'opzione di risanamento fattibile.

Un ulteriore legame tra l'ICAAP e il piano di risanamento è rappresentato dalle prove inverse di stress. Gli enti dovrebbero ricorrere a tale strumento nell'ambito del proprio ICAAP per valutare gli scenari suscettibili di determinare una situazione che comprometterebbe la loro capacità di operare secondo il modello imprenditoriale prescelto (e dunque gli obiettivi del proprio ICAAP). Nel contesto del piano di risanamento "le prove inverse di stress dovrebbero essere considerate un punto di partenza per lo sviluppo di soli scenari di dissesto imminente ("near-default"), nel senso che determinerebbero la non sostenibilità del modello operativo di un ente o di un gruppo, a meno che non siano efficacemente attuate azioni di risanamento."¹⁹ Inoltre, sia nell'ICAAP sia nel piano di risanamento gli scenari dovrebbero basarsi sugli eventi di particolare rilevanza per gli enti e cogliere le loro principali vulnerabilità.

¹⁷ Cfr. per maggiori dettagli gli Orientamenti dell'ABE sull'elenco minimo degli indicatori qualitativi e quantitativi dei piani di risanamento (ABE/GL/2015/02).

¹⁸ Cfr. anche per maggiori informazioni *Report on recovery plans*, BCE, luglio 2018.

¹⁹ Cfr. il paragrafo 11 degli Orientamenti dell'ABE sulla serie di scenari da utilizzare nei piani di risanamento (ABE/GL/2014/06).

Principio 3: l'ICAAP fornisce un contributo fondamentale alla continuità dell'ente assicurandone l'adeguatezza patrimoniale da prospettive diverse

- (i) L'ICAAP riveste un ruolo cruciale nel preservare la continuità dell'ente assicurandone un'adeguata capitalizzazione. Al fine di garantire tale contributo alla propria continuità, l'ente dovrebbe adottare un ICAAP proporzionato, prudente e conservativo che integri le due prospettive interne complementari.
- (ii) L'ente dovrebbe attuare una prospettiva normativa che rappresenti una valutazione pluriennale della propria capacità di soddisfare tutte le richieste e tutti i requisiti patrimoniali regolamentari e di vigilanza, nonché di far fronte ad altri vincoli finanziari esterni, su base continuativa nel medio termine. Questo implica la valutazione di uno scenario di base credibile e di adeguati scenari avversi specifici per l'ente, come riflesso nella pianificazione pluriennale del capitale e in linea con gli obiettivi generali di pianificazione dell'ente.
- (iii) La prospettiva normativa dovrebbe essere integrata dalla prospettiva economica, in base alla quale l'ente dovrebbe individuare e quantificare tutti i rischi rilevanti suscettibili di generare perdite economiche e ridurre il capitale interno. In conformità alla prospettiva economica, l'ente dovrebbe assicurare l'adeguata copertura dei rischi con capitale interno in linea con il concetto interno di adeguatezza patrimoniale.
- (iv) Le due prospettive dovrebbero fornirsi informazioni reciprocamente ed essere incorporate in tutte le attività e le decisioni imprenditoriali rilevanti, come descritto nel principio 2.

Obiettivo: contribuire alla continuità dell'ente

- 39. L'obiettivo dell'ICAAP è contribuire alla continuità dell'ente dalla prospettiva patrimoniale assicurando che disponga di capitale sufficiente a sostenere i propri rischi, assorbire le perdite e perseguire una strategia sostenibile, anche durante un prolungato periodo di andamenti sfavorevoli. L'ente dovrebbe far sì che l'obiettivo della continuità sia riflesso nel RAF (come precisato nel principio 2) e utilizzare il quadro dell'ICAAP per riesaminare la propensione al rischio e le soglie di tolleranza nell'ambito dei propri vincoli patrimoniali complessivi, considerati il profilo di rischio e le vulnerabilità.
- 40. Ci si attende che, entro tali vincoli patrimoniali, l'ente valuti e definisca²⁰ riserve gestionali superiori ai requisiti minimi regolamentari e di vigilanza²¹ e al


²⁰ In questa guida le riserve gestionali non si riferiscono al capitale disponibile ("marginale"), ma riflettono la visione dell'ente sul capitale necessario per seguire il proprio modello imprenditoriale su base durevole.

²¹ Il concetto di riserva gestionale non prevede di fatto nuovi coefficienti patrimoniali obbligatori al di sopra dei requisiti minimi vigenti. In genere ci si attende che le riserve gestionali siano superiori a zero, ma in teoria un ente può anche riuscire ad argomentare che, a seconda dello scenario analizzato, una riserva gestionale pari a zero gli consentirebbe comunque di seguire il proprio modello imprenditoriale su base durevole.

fabbisogno di capitale interno in modo tale da consentirgli di perseguire la propria strategia in modo duraturo. Riguardo alla costituzione di sufficienti riserve gestionali nel medio periodo, l'ente dovrebbe tenere conto, ad esempio, delle aspettative dei mercati, degli investitori e delle controparti, delle possibili restrizioni alla distribuzione derivanti dall'ammontare massimo distribuibile (AMD), nonché della correlazione tra modello imprenditoriale e capacità dell'ente di corrispondere incentivi, dividendi e pagamenti su strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1, AT1). Oltre a tali vincoli esterni, le riserve gestionali dovrebbero, ad esempio, fornire un margine per le incertezze circa le proiezioni sui coefficienti patrimoniali, e circa le eventuali oscillazioni di tali coefficienti, per riflettere la propensione al rischio dell'ente e consentire una certa flessibilità nelle decisioni imprenditoriali.

Figura 1

L'ICAAP contribuisce alla continuità dell'ente



Le cifre e le dimensioni vanno considerate solo a fini illustrativi.

Prospettiva normativa interna

41. La prospettiva normativa è una valutazione pluriennale della capacità dell'ente di soddisfare tutte le richieste e tutti i requisiti patrimoniali quantitativi regolamentari e di vigilanza, nonché di far fronte ad altri vincoli finanziari esterni, su base continuativa.
42. In aggiunta ai requisiti concernenti ad esempio il coefficiente di leva finanziaria, le grandi esposizioni e, una volta applicabile, il livello minimo di passività ammissibili (minimum requirement for own funds and eligible liabilities, MREL), l'ente dovrebbe tenere presente in particolare i requisiti di capitale di primo pilastro (Pillar 1 capital requirements, P1R) e di secondo pilastro (P2R), il quadro definito dalla CRD IV in materia di riserve e gli orientamenti di capitale

di secondo pilastro (Pillar 2 capital guidance, P2G), come illustrato nella figura 2.

43. La prospettiva normativa dovrebbe considerare tutti i rischi rilevanti che incidono sui coefficienti regolamentari, compresi i fondi propri e gli importi dell'esposizione al rischio, per il periodo di pianificazione. Pertanto, sebbene i risultati siano espressi in metriche regolamentari, la prospettiva normativa non si limita ai rischi di primo pilastro rilevati nei requisiti patrimoniali regolamentari. Nel valutare l'adeguatezza patrimoniale dalla prospettiva normativa, ci si attende che l'ente consideri tutti i rischi rilevanti che ha quantificato nell'ambito della prospettiva economica e analizzi se e in quale misura tali rischi possano concretizzarsi nel periodo di pianificazione, a seconda dello scenario applicato.
44. L'ente dovrebbe mantenere un piano patrimoniale solido e aggiornato che sia compatibile con le strategie, la propensione al rischio e le risorse patrimoniali. Ci si attende che il piano patrimoniale comprenda scenari di base e avversi e copra un orizzonte prospettico di almeno tre anni²². L'ente dovrebbe inoltre tenere conto dell'impatto di imminenti cambiamenti ad assetti giuridici, regolamentari e contabili²³ e prendere una decisione informata e motivata su come considerarli ai fini della pianificazione della liquidità e del finanziamento. Per quanto riguarda i livelli futuri di P2R e P2G, gli enti dovrebbero considerare tutte le informazioni sulle future variazioni di queste posizioni²⁴.


²² È responsabilità degli enti scegliere l'orizzonte di pianificazione adeguato; tre anni costituiscono l'orizzonte minimo che un piano patrimoniale dettagliato dovrebbe coprire. Inoltre, nella pianificazione strategica gli enti dovrebbero tenere conto, in misura proporzionale, degli andamenti su un periodo più lungo di questo orizzonte minimo, se avranno un impatto rilevante.

²³ A seconda della probabilità e del potenziale impatto di determinate modifiche, l'ente può applicare un trattamento diverso. Ad esempio, per quanto molto improbabili, alcuni cambiamenti avrebbero un impatto enorme sull'ente, che dovrebbe quindi predisporre misure di emergenza. Altri mutamenti regolamentari più probabili dovrebbero, tuttavia, essere colti nello stesso piano patrimoniale. Fra gli esempi recenti di nuova regolamentazione vi sono il principio internazionale di rendicontazione finanziaria IFRS 9 (International Financial Reporting Standard), la direttiva sul risanamento e sulla risoluzione delle banche (Bank Recovery and Resolution Directive, BRRD) e il metodo standardizzato per il rischio di controparte (standardised approach for counterparty credit risk, SA-CCR).

²⁴ I livelli di P2R e P2G sono stabiliti dalla BCE. Nella pianificazione del capitale gli enti dovrebbero trattare questi livelli patrimoniali come importi fissati esternamente. In assenza di informazioni specifiche che indicano il contrario, i futuri livelli di P2R e P2G utilizzati nella pianificazione del capitale dovrebbero essere almeno altrettanto elevati di quelli correnti.

Figura 2

Riserve gestionali e altri vincoli patrimoniali nella prospettiva normativa




Le cifre e le dimensioni vanno considerate solo a fini illustrativi.

45. Per le considerazioni che non si fondano su scenari di stress, compresi gli scenari di base delle proiezioni per il piano patrimoniale, l'ente dovrebbe tenere presente non solo il requisito patrimoniale SREP complessivo (total SREP capital requirement, TSCR) ma anche il proprio requisito combinato di riserva di capitale (combined buffer requirement, CBR), vale a dire il requisito patrimoniale complessivo (overall capital requirement, OCR), e i P2G. Ci si attende che l'ente consideri tali elementi al fine di determinare riserve gestionali adeguate e attuare un piano patrimoniale che gli assicurati, nel medio periodo, il rispetto dell'OCR e dei P2G nelle condizioni di base attese (cfr. figura 3).

Figura 3

Proiezione del coefficiente patrimoniale con scenari di base nella prospettiva normativa




Le cifre e le dimensioni vanno considerate solo a fini illustrativi.

46. Ci si attende che l'ente si prefigga di rispettare il proprio TSCR in ogni momento, anche in prolungati periodi di andamenti sfavorevoli che comportino una grave riduzione del capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1, CET1). In scenari sufficientemente avversi²⁵ potrebbe essere ammesso che l'ente non soddisfi i propri P2G e CBR. Tuttavia, l'ente dovrebbe stabilire riserve gestionali adeguate superiori al TSCR per tenere conto delle suddette considerazioni; dovrebbe altresì metterle in atto in un piano patrimoniale tale da consentirgli di mantenersi al di sopra del TSCR e di soddisfare, ad esempio, le aspettative di mercato anche in condizioni avverse su un orizzonte di medio termine (cfr. figura 4).
47. Se l'ente ipotizza interventi di gestione nel piano patrimoniale, ci si attende che ne valuti anche la fattibilità e l'effetto atteso a fronte dei rispettivi scenari e che operi con trasparenza riguardo all'impatto quantitativo di ciascun intervento sulle proiezioni. Se pertinente, le ipotesi adottate dovrebbero essere coerenti con il piano di risanamento.

²⁵ La gravità degli scenari avversi è trattata più approfonditamente nel principio 7.

Figura 4

Proiezioni del coefficiente patrimoniale con scenari avversi nella prospettiva normativa²⁶



Le cifre e le dimensioni vanno considerate solo a fini illustrativi.

Prospettiva economica interna

48. Ci si attende che l'ente gestisca l'adeguatezza patrimoniale dalla prospettiva economica assicurando l'idonea copertura dei rischi con capitale interno tenendo conto delle aspettative del principio 5. L'adeguatezza economica del capitale richiede che il capitale interno dell'ente sia sufficiente a coprire i suoi rischi e sostenere la sua strategia nel tempo.
49. In questa prospettiva, la valutazione dell'ente dovrebbe estendersi a tutto l'insieme dei rischi suscettibili di esercitare un impatto rilevante sulla posizione patrimoniale dalla prospettiva economica. Per poter cogliere la reale situazione economica, questa prospettiva non si fonda su disposizioni contabili o regolamentari. Dovrebbe invece tenere conto delle considerazioni del valore economico²⁷ per tutti gli aspetti economicamente rilevanti, ivi compresi attività, passività e rischi²⁸. Quindi, sebbene l'ICAAP si fondi sull'ipotesi della continuità

²⁶ A titolo esemplificativo è riportata la stessa riserva gestionale per tutti gli scenari, anche se la riserva effettiva dipende dallo scenario analizzato.

²⁷ Cfr. il glossario per maggiori indicazioni su questo concetto. Per quanto riguarda il capitale interno, maggiori indicazioni sono fornite nel principio 5; quanto ai rischi, gli enti dovrebbero tenere conto di ogni elemento che potrebbe incidere sul loro valore economico, ossia sul capitale interno. Maggiori indicazioni sulle aspettative della BCE in merito all'identificazione e alla quantificazione dei rischi e alle prove di stress nella prospettiva economica sono fornite nei principi 4, 6 e 7.

²⁸ Il concetto di adeguatezza economica del capitale, compreso ad esempio il concetto di valore attuale netto, dipende dalla definizione e dai criteri applicati dall'ente. Il concetto sottostante a tale prospettiva dovrebbe essere in linea con il concetto di "valore economico" descritto negli orientamenti dell'ABE sulla gestione del rischio di tasso di interesse derivante da attività non comprese nel portafoglio di negoziazione (trading book) (ABE/GL/2018/02) (indicato anche come rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario, ossia interest rate risk in the banking book, IRRBB). Tuttavia, la presente guida non stabilisce l'applicazione di una metodologia specifica per quantificare i rischi o il capitale interno.

dell'ente e sia intesa ad assicurarla, l'ente dovrebbe gestire la propria adeguatezza economica del capitale sulla base delle considerazioni del valore economico. L'ente dovrebbe gestire e valutare adeguatamente i rischi economici e il capitale interno nel quadro delle prove di stress e nel monitoraggio e nella gestione dell'adeguatezza patrimoniale.

50. Ci si attende che l'ente ricorra ai propri processi e alle proprie metodologie per individuare, quantificare e accantonare capitale interno a fronte delle perdite attese (per quanto esse non siano considerate nella determinazione del capitale interno) e le perdite inattese in cui potrebbe incorrere, tenendo presente il principio di proporzionalità. Ci si attende che l'ente esegua una quantificazione puntuale dei rischi insiti nella situazione corrente alla data di riferimento. A complemento dovrebbe essere valutato a medio termine l'impatto dei futuri sviluppi rilevanti che non sono integrati nella valutazione della situazione corrente, fra i quali gli eventuali interventi di gestione, le modifiche del profilo di rischio o i mutamenti del contesto esterno²⁹.
51. Ci si attende che l'ente utilizzi i risultati e le metriche della valutazione dell'adeguatezza economica del capitale nella gestione strategica e operativa e nella revisione della propensione al rischio e delle strategie aziendali. In aggiunta a una definizione prudente di capitale interno³⁰ e alla quantificazione dei rischi, l'ente dovrebbe adottare un concetto di adeguatezza economica del capitale che gli consenta di preservare la sostenibilità economica e perseguire la propria strategia. Ciò comprende processi di gestione atti a individuare in maniera tempestiva la necessità di intervento per colmare le carenze di capitale interno emerse e per assumere misure efficaci (ad esempio incremento patrimoniale, riduzione dei rischi).
52. L'adeguatezza economica del capitale dell'ente richiede un monitoraggio e una gestione attivi. Per questo motivo l'ente dovrebbe predisporre e pianificare le procedure e gli interventi di gestione da attuare per far fronte a situazioni che potrebbero portare a una capitalizzazione insufficiente.

²⁹ Fra gli interventi di gestione vi sono anche le misure patrimoniali, l'acquisizione o la cessione di linee di attività e le modifiche del profilo di rischio. Cfr. anche la sezione "Interazione fra prospettiva economica e prospettiva normativa".

³⁰ Le aspettative concernenti il capitale interno sono introdotte nel principio 5.

Figura 5

Considerazioni di gestione nella prospettiva economica



Va osservato che il grafico non dovrebbe essere inteso come la proiezione di una situazione economica in un dato momento. Rappresenta il deterioramento dei livelli del capitale economico che può verificarsi nel tempo al di là del normale ciclo congiunturale. L'ente dovrebbe disporre di una strategia per ovviare a tale deterioramento e gestire attivamente l'adeguatezza patrimoniale. Inoltre, la quantificazione dei rischi e quella del capitale interno disponibile dovrebbero confluire nelle proiezioni elaborate nell'ambito della prospettiva normativa.

53. Quando l'ente individua una tendenza significativamente al ribasso della posizione del capitale economico, dovrebbe considerare delle misure volte a mantenere una capitalizzazione adeguata, invertire la tendenza e rivedere la propria strategia e propensione al rischio, come illustrato indicativamente nella figura 5. Pertanto, quando l'ente si trova al di sotto della soglia di adeguatezza del capitale interno, dovrebbe poter prendere le misure necessarie e spiegare come l'adeguatezza patrimoniale sia assicurata nel medio termine.

Interazione fra prospettiva economica e prospettiva normativa

54. Nella prospettiva economica, gli effetti dei rischi e delle perdite economici si estendono pienamente e immediatamente al capitale interno. La prospettiva economica offre dunque una visione molto ampia dei rischi³¹. Alcuni di essi, o i rischi connessi, possono anche manifestarsi in seguito, appieno o in parte, nell'ambito della prospettiva normativa tramite perdite contabili, riduzioni dei fondi propri o accantonamenti prudenziali.
55. L'ente pertanto dovrebbe valutare dalla prospettiva normativa in quale misura i rischi identificati e quantificati nell'ambito della prospettiva economica possano incidere in futuro sui fondi propri e sull'importo complessivo dell'esposizione al rischio (total risk exposure amount, TREA). Le proiezioni della futura posizione patrimoniale secondo la prospettiva normativa dovrebbero quindi essere debitamente alimentate dalle valutazioni della prospettiva economica.

³¹ Ad esempio, un impatto negativo dell'IRRBB sul valore economico (ossia la variazione del valore attuale dei flussi di cassa netti attesi dell'ente) dà una visione dei potenziali effetti di lungo periodo sulle esposizioni complessive dell'ente. Nella prospettiva normativa tale rischio può concretizzarsi, ad esempio, attraverso una diminuzione degli utili o un'operazione concernente il rispettivo portafoglio.


56. Più specificamente, dovrebbero essere considerati rischi ed effetti che non sono necessariamente evidenti focalizzandosi solo sui requisiti patrimoniali contabili/regolamentari, ma che potrebbero manifestarsi e influire sul valore futuro dei fondi propri regolamentari o del TREA.
57. Per contro, l'ente dovrebbe inoltre utilizzare i risultati della prospettiva normativa per informare³² le quantificazioni dei rischi nella prospettiva economica e correggere o integrare tali quantificazioni qualora non colgano adeguatamente i rischi emersi dallo scenario o dagli scenari avversi considerati. Le due prospettive dovrebbero dunque fornirsi informazioni reciprocamente.
58. Dato che le definizioni e i livelli di capitale, le tipologie di rischio e i relativi importi, nonché i coefficienti patrimoniali obbligatori, in genere differiscono a seconda della prospettiva e dato che, in funzione del tempo e degli enti, una prospettiva non è sistematicamente più stringente dell'altra, una gestione dei rischi efficace richiede l'attuazione di entrambe le prospettive³³.

³² Questo aspetto è particolarmente rilevante per i rischi che sono più difficili da quantificare. Gli aggiustamenti alla quantificazione dei rischi nella prospettiva economica andrebbero motivati e documentati in maniera esaustiva.

³³ La logica generale sottostante a questa affermazione è la stessa di quella esposta per l'IRRBB negli orientamenti dell'ABE sulla gestione del rischio di tasso di interesse derivante da attività non comprese nel portafoglio di negoziazione (trading book) (ABE/GL/2018/02): "Gli enti dovrebbero misurare l'esposizione all'IRRBB in termini di variazioni potenziali sia del valore economico sia degli utili. Essi dovrebbero ricorrere agli elementi complementari di entrambi gli approcci per cogliere la complessa natura dell'IRRBB su orizzonti di breve e di lungo periodo."

Figura 6

Panoramica delle prospettive dell'ICAAP e delle caratteristiche principali



Esempio 3.1 Riserve gestionali

Quanto più debole è la base patrimoniale di un ente, tanto più difficile e oneroso diventa per esso seguire il modello imprenditoriale prescelto. Ad esempio, se investitori, controparti e clienti percepiscono livelli inferiori di capitale come un incremento del rischio di default dell'ente, richiederanno premi per il rischio più elevati. Ciò influirà in maniera negativa sulla redditività dell'ente, mettendone potenzialmente a repentaglio la continuità, benché i suoi livelli patrimoniali permangano al di sopra dei requisiti minimi regolamentari e di vigilanza.

Un altro esempio è rappresentato dai dividendi e dai pagamenti su strumenti di AT1. Se la strategia dell'ente è basata sull'emissione di strumenti di capitale sul mercato, livelli patrimoniali inferiori possono determinare una perdita di fiducia degli investitori. Ciò può ostacolare l'accesso dell'ente al mercato dei capitali e, di conseguenza, la capacità di perseguire la propria strategia aziendale.

Tenuto conto di queste considerazioni, ci si attende che l'ente determini i livelli di capitale necessari ad assicurare la propria continuità operativa. Nella pianificazione del capitale l'ente dovrebbe fare in modo di poter mantenere le proprie riserve

gestionali sia in condizioni di normalità che in condizioni avverse. Le riserve gestionali possono differire in grande misura da un ente all'altro e dipendono dagli andamenti esterni, come riflesso in diversi scenari. Ad esempio, è potenzialmente rilevante se uno scenario avverso riflette una situazione di stress idiosincratice o di stress generalizzato del mercato, in quanto ciò può influire sulle aspettative di investitori, clienti, controparti ecc. riguardo alla capitalizzazione dell'ente. Le riserve gestionali inoltre possono variare nel tempo anche in uno stesso scenario, in quanto momenti diversi riflettono condizioni interne ed esterni differenti.

Esempio 3.2

La prospettiva economica fornisce informazioni alla prospettiva normativa

Ci si attende che l'ente quantifichi l'impatto a conto economico dei rischi di tasso di interesse sul portafoglio bancario (banking book) secondo la prospettiva normativa, anche se tali rischi non sono considerati nei requisiti patrimoniali di primo pilastro. Mentre l'effetto economico delle variazioni dei tassi di interesse sulle posizioni del banking book è tempestivamente ravvisabile interamente nella prospettiva economica, possono trascorrere diversi anni finché l'impatto complessivo degli effetti a conto economico si manifesti sui coefficienti patrimoniali di primo pilastro nella prospettiva normativa. In quest'ultima prospettiva, in particolare nelle proiezioni basate su scenari avversi, l'ente pertanto dovrebbe tenere conto delle perdite potenziali derivanti da tutti i rischi che sono colti dalla prospettiva economica, compresi i rischi non considerati dal primo pilastro.

A titolo di esempio, nella prospettiva economica l'ente potrebbe giungere alla conclusione che il proprio valore economico si ridurrebbe di 100 milioni di euro nell'anno successivo se i tassi di interesse aumentassero di 200 punti base. Negli scenari della prospettiva normativa l'ente dovrebbe valutare il rispettivo impatto sul conto economico e, in definitiva, sui fondi propri e sui coefficienti di primo pilastro nell'orizzonte del piano patrimoniale, ad esempio attraverso una riduzione del conto economico di 15 milioni di euro nel primo anno, 13 milioni nel secondo anno e 10 milioni nel terzo.

Un ulteriore esempio è costituito dalle perdite occulte. Se da un lato nella prospettiva economica le attività sono concettualmente considerate al valore economico/valore attuale netto, dall'altro la prospettiva normativa si basa su valori contabili e prudenziali. Le perdite occulte diventano evidenti quando si raffrontano i valori contabili e i valori economici. Dopo aver determinato l'importo complessivo delle perdite occulte, l'ente deve decidere in quale misura tali perdite possano concretizzarsi anche nello stato patrimoniale / nel conto economico e dovrebbe quindi tenerne conto nell'ambito della prospettiva normativa.

Se, ad esempio, un ente detiene un portafoglio in titoli di Stato soggetto a perdite occulte per un totale di 100 milioni di euro, dovrebbe determinare quale parte di tali perdite possa incidere sui fondi propri regolamentari, in base ai rispettivi scenari di medio termine. In questo esempio l'ente può concludere che si verificherebbero

perdite contabili pari a 10 e 20 milioni di euro negli anni 1 e 2, rispettivamente, per effetto di una riduzione del valore nominale dei titoli sottostanti. Tali perdite andrebbero considerate nelle proiezioni elaborate nell'ambito della prospettiva normativa.

Un altro esempio è rappresentato dal rischio di migrazione. Nella prospettiva economica l'ente valuta in quale misura il proprio valore economico si ridurrebbe nell'anno successivo se il merito di credito delle sue esposizioni si deteriorasse, ovvero passasse a probabilità di default più elevate. Tale deterioramento non confluirebbe nella prospettiva normativa attraverso il conto economico (diversamente dal rischio di default) per le esposizioni non contabilizzate al fair value (ad esempio nella categoria dei prestiti e crediti); tuttavia, potrebbe avere un impatto: le più alte probabilità di default individuate nella prospettiva economica determinano attività ponderate per il rischio più elevate e, quindi, coefficienti di primo pilastro inferiori nelle proiezioni del piano patrimoniale. Questa trasmissione dalla prospettiva economica a quella normativa non rappresenta solitamente un utilizzo biunivoco degli importi della prospettiva economica. L'ente dovrebbe piuttosto valutare l'importo dell'aumento del TREA nel rispettivo scenario, facendo salvo il metodo di quantificazione del rischio di credito utilizzato dall'ente nell'ambito del primo pilastro e applicando le disposizioni del regolamento sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Regulation, CRR) su come le attività ponderate per il rischio dipendono dalle probabilità di default (PD), dalla LGD e dall'EAD.

In sintesi, vi sono diversi canali attraverso i quali i rischi individuati e quantificati nella prospettiva economica influiscono sulle proiezioni nella prospettiva normativa: effetti negativi sul conto economico, riduzioni dirette dei fondi propri, accantonamenti più elevati e aumento del TREA. Ad ogni modo ci si attende che gli enti assumano un approccio differenziato nel traslare i rischi alle proiezioni dei coefficienti di primo pilastro. In genere i rischi nella prospettiva economica non hanno un impatto biunivoco sulle proiezioni nell'ambito del primo pilastro. Quanto i rischi si ripercuotano su tali proiezioni dipende, ad esempio, dallo scenario considerato e dalle regole contabili e disposizioni regolamentari applicate.

Esempio 3.3

La prospettiva normativa fornisce informazioni alla prospettiva economica

Le valutazioni a medio termine della prospettiva normativa interna e dei rispettivi scenari sottostanti dovrebbero fornire informazioni alla visione di lungo periodo della prospettiva economica interna, nella misura in cui tali variazioni non siano riflesse nella quantificazione puntuale dei rischi alla rispettiva data di riferimento. Gli interventi di gestione previsti nella prospettiva normativa, ad esempio le misure patrimoniali, la distribuzione dei dividendi, l'acquisizione o la cessione di linee di attività, dovrebbero essere valutati per stabilirne l'impatto sulla sostanza economica dell'ente. Tale valutazione andrebbe fatta nella visione di lungo periodo della prospettiva economica interna, affinché gli interventi di gestione non mettano a repentaglio l'adeguatezza economica del capitale. Per contro, le variazioni attese

delle curve dei tassi di interesse e gli interventi di gestione già decisi che avverranno durante l'orizzonte di rischio (generalmente di almeno un anno) sono di solito considerati nella valutazione puntuale a breve termine della prospettiva economica.

Le proiezioni basate su scenari avversi della prospettiva normativa dovrebbero simulare le vulnerabilità specifiche dell'ente. Se tali proiezioni evidenziano un impatto rilevante connesso a una particolare tipologia di rischio, ad esempio il rischio di migrazione, l'ente dovrebbe far sì che tale rischio sia adeguatamente quantificato nel calcolo puntuale o nelle valutazioni complementari (prove di stress) della prospettiva economica.

Ad esempio, un ente con un rilevante portafoglio azionario fa fronte all'esposizione al rischio ipotizzando una grave contrazione dei mercati azionari nella prospettiva normativa. Un consistente impatto sull'adeguatezza patrimoniale nella prospettiva normativa informa la prospettiva economica: l'ente dovrebbe analizzare che effetto avrebbe questo evento grave ma plausibile sull'adeguatezza economica del capitale e se l'analisi nella prospettiva economica colga in maniera appropriata quello scenario e consenta all'ente di gestire efficacemente quel rischio.

In pratica, se l'ente applica il metodo del valore a rischio (value-at-risk, VaR) per quantificare il rischio di mercato nella prospettiva economica e i dati utilizzati a questo fine si riferiscono solo ad andamenti regolari dei mercati azionari, tale quantificazione sottostima il rischio di mercato. L'ente può correggere le ipotesi di quantificazione o destinare ulteriore capitale interno al rischio di mercato che non è colto dalla quantificazione del rischio o ancora adottare altre misure per assicurare capitale sufficiente a copertura del rischio. In linea con il concetto di prudenza menzionato in questa guida, ciò non implica necessariamente che l'ente debba modificare la quantificazione VaR, che ad esempio può essere utilizzata anche ai fini della determinazione del prezzo. Lo stesso ente decide come far sì che il rischio sia efficacemente gestito e coperto da capitale interno in maniera prudente.

Principio 4: tutti i rischi rilevanti sono identificati e considerati nell'ICAAP

- (i) L'ente è responsabile di attuare un regolare processo di identificazione di tutti i rischi rilevanti ai quali è o potrebbe essere esposto nella prospettiva economica e in quella normativa. Tutti i rischi ritenuti rilevanti dovrebbero essere considerati in tutte le parti dell'ICAAP in base a una tassonomia dei rischi definita internamente.
- (ii) Adottando un approccio globale, che comprenda il complesso delle linee di attività, delle esposizioni e dei soggetti giuridici significativi, l'ente dovrebbe identificare con frequenza almeno annuale i rischi rilevanti, applicando la propria definizione interna di rilevanza. Il processo di identificazione dei rischi dovrebbe dar luogo a un inventario interno dei rischi esaustivo.

- (iii) In presenza di partecipazioni finanziarie e non finanziarie, entità controllate e altri soggetti collegati, l'ente dovrebbe individuare i rischi significativi sottostanti ai quali è, o potrebbe essere esposto, e tenerne conto nell'ICAAP.
- (iv) Ci si attende che l'ente allochi capitale a fronte di tutti i rischi ritenuti rilevanti o che documenti le ragioni della mancata allocazione.

Processo di identificazione dei rischi

- 59. Ci si attende che l'ente metta in atto un regolare processo di identificazione di tutti i rischi rilevanti e li compili in un inventario interno dei rischi esaustivo. Applicando la propria definizione interna di rilevanza, l'ente dovrebbe assicurare che l'inventario sia sempre aggiornato. Oltre agli aggiornamenti periodici (con frequenza almeno annuale), l'ente dovrebbe adeguare l'inventario qualora non riflettesse più i rischi rilevanti, ad esempio perché è stato introdotto un nuovo prodotto o sono state ampliate alcune linee di attività.
- 60. L'identificazione dei rischi dovrebbe essere esaustiva e considerare sia la prospettiva normativa sia quella economica. Oltre ai rischi correnti, ci si attende che l'ente consideri nella propria valutazione prospettica dell'adeguatezza patrimoniale tutti i rischi, e tutte le concentrazioni all'interno di quei rischi e fra di essi³⁴, che possono emergere dal perseguimento delle proprie strategie o da mutamenti rilevanti del contesto operativo.
- 61. Il processo di identificazione dei rischi dovrebbe seguire un "approccio lordo", cioè tralasciando le tecniche specifiche volte a mitigare i rischi sottostanti. L'ente dovrebbe valutare successivamente l'efficacia delle azioni di mitigazione³⁵.
- 62. In linea con gli Orientamenti dell'ABE sui limiti delle esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra (ABE/GL/2015/20), l'ente dovrebbe, nell'ambito dell'approccio all'identificazione dei rischi, individuare le proprie esposizioni a tali soggetti, tutti i rischi potenziali derivanti, nonché il loro eventuale impatto.
- 63. L'organo di amministrazione ha il compito di decidere quali tipologie di rischio sono da ritenere rilevanti e quali dei rischi rilevanti debbano avere copertura patrimoniale. Occorre quindi giustificare perché un determinato rischio cui l'ente è esposto non sia considerato rilevante.

³⁴ Si fa riferimento alle concentrazioni intra-rischio e infra-rischi.

³⁵ L'"approccio lordo" illustrato in questa sede si riferisce al processo di identificazione dei rischi. Non ci si attende dagli enti che prescindano dalle azioni di mitigazione nel determinare il capitale necessario alla copertura dei rischi.

Inventario dei rischi

64. Nell'elaborare l'inventario interno dei rischi l'ente è responsabile di definire la propria tassonomia interna dei rischi e non semplicemente adottare una tassonomia regolamentare.
65. Ci si attende che nell'inventario dei rischi l'ente consideri i rischi sottostanti, se rilevanti, che scaturiscono dalle proprie partecipazioni finanziarie e non finanziarie, entità controllate e altri soggetti collegati (ad esempio rischi di step-in e di gruppo, rischi reputazionali e operativi, rischi derivanti da lettere di patronage ecc.).
66. Ci si attende che l'ente, in misura proporzionale, guardi oltre i rischi derivanti dalle partecipazioni e individui, comprenda e quantifichi i rischi significativi sottostanti per poi tenerne conto nella propria tassonomia indipendentemente dal fatto che i soggetti interessati siano inclusi o meno nel perimetro prudenziale. La profondità dell'analisi dei rischi sottostanti dovrebbe essere commisurata all'attività imprenditoriale e all'approccio alla gestione dei rischi.

Esempio 4.1 Inventario dei rischi

L'elenco dei rischi e la corrispondenza tra tipologie e sottocategorie di rischio presentati in questo esempio non sono né vincolanti, né esaurienti. Alcuni dei rischi inclusi nell'elenco potrebbero non essere rilevanti per determinati enti; in tal caso, occorrerebbe fornire una motivazione. Al tempo stesso vi potranno essere dei rischi non citati nell'elenco che sono rilevanti. Ciascun ente dovrebbe decidere internamente se e come combinare tipologie e sottocategorie di rischio:

- rischio di credito, ad esempio rischio paese, rischio di migrazione e rischio di concentrazione;
- rischio di mercato, ad esempio rischio di differenziale creditizio, rischio di cambio strutturale e rischio di aggiustamento della valutazione del credito (credit valuation adjustment, CVA);
- IRRBB, ad esempio rischio di asimmetria delle scadenze, rischio di base, rischio di opzione e ipotesi comportamentali come quelle sul ricorso all'opzione di rimborso anticipato;
- rischio operativo, ad esempio interruzioni dell'operatività e disfunzioni dei sistemi, rischio legale e rischio di modello;
- altri rischi, compresi ad esempio il rischio assicurativo, il rischio di impresa, il rischio di step-in, il rischio da fondi pensione, il rischio da partecipazioni, il rischio di costo della provvista, il rischio reputazionale ecc.

Resta in capo all'ente determinare tutti i rischi rilevanti, nonché tutte le concentrazioni all'interno di tali rischi e fra di essi, indipendentemente dal fatto che siano riportati nel presente elenco o meno.

Esempio 4.2

Identificazione dei rischi in base all'approccio lordo

In base all'approccio lordo i rischi vengono anzitutto identificati senza tenere conto di tecniche di mitigazione specificamente concepite. Un rischio può essere ritenuto rilevante quando, nel caso in cui si concretizzasse, venisse omesso o fosse rilevato in modo inesatto, altererebbe o influenzerebbe in misura significativa l'adeguatezza patrimoniale, la redditività o la continuità dell'ente dalla prospettiva economica, a prescindere dal trattamento contabile applicato.

Un ente, ad esempio, può osservare che, in base al profilo di scadenze del banking book, i rischi derivanti dalle variazioni dell'inclinazione e della conformazione della curva dei rendimenti (rischio di asimmetria delle scadenze) dovrebbero essere considerati rilevanti.

In tal caso, il rischio di asimmetria delle scadenze dovrebbe essere anzitutto individuato, valutato e riportato nell'inventario dei rischi senza tenere conto di eventuali azioni di gestione volte alla loro mitigazione. Spetta quindi all'organo di amministrazione stabilire se l'IRRBB (compreso il rischio di asimmetria delle scadenze) sia di fatto rilevante e se debba avere copertura patrimoniale.

L'ente può decidere di attenuare il rischio tramite una combinazione di derivati e accordi contrattuali e di non coprirlo con accantonamenti di capitale. Benché in questo caso vi sia una copertura, l'IRRBB dovrebbe comunque essere considerato un rischio rilevante e incluso nell'inventario dei rischi; l'ente dovrebbe valutare l'efficacia di tali azioni e individuare l'emergere di nuovi rischi (ad esempio rischi legali, di controparte o residui).

Esempio 4.3

Identificazione dei rischi in caso di controllata non finanziaria

Se un ente è l'impresa madre di una controllata non finanziaria, il trattamento prudenziale di quest'ultima si basa sui suoi importi delle esposizioni al rischio. Nell'ICAAP l'ente dovrebbe stabilire e applicare processi coerenti e omogenei in tutto il gruppo per poter guardare oltre i valori contabili e gli importi delle esposizioni al rischio. In particolare, l'ente dovrebbe impiegare metodologie commisurate per individuare se le operazioni e le esposizioni della controllata pongono rischi superiori al suo valore contabile o un rischio da partecipazioni.

L'ente, ad esempio, può osservare che il profilo della clientela e gli investimenti di una controllata significativa dovrebbero essere considerati nella concentrazione a livello di gruppo e nelle ipotesi sulla dipendenza. Inoltre, l'ente può osservare che i rischi legali della controllata accrescono il proprio rischio operativo. Pertanto, l'ente

può concludere che, attraverso i rischi di reputazione e di step-in e la maggiore concentrazione, i rischi sottostanti della controllata eccedono in misura significativa il rischio associato con il valore contabile.

Esempio 4.4

Identificazione dei rischi in caso di esternalizzazione

Qualora esternalizzi operazioni a un fornitore di servizi, un ente dovrebbe essere in grado di individuare, valutare e quantificare i rischi sottostanti all'accordo di esternalizzazione come se l'ente stesso svolgesse quelle operazioni.

L'individuazione, la valutazione e la quantificazione andrebbero effettuate prima che le operazioni siano esternalizzate, tenendo conto delle specificità connesse al fatto che i servizi sono prestati all'esterno dell'ente. In generale, l'esternalizzazione di un'attività non deve esimere l'ente dall'obbligo di gestire i rischi associati e quindi non può dar luogo a una delega di responsabilità al fornitore esterno.

Principio 5: il capitale interno è di qualità elevata e chiaramente definito

- (i) L'ente dovrebbe definire, valutare e preservare il capitale interno nella prospettiva economica. La definizione di capitale interno dovrebbe essere coerente con il concetto di adeguatezza economica del capitale e con la quantificazione interna dei rischi dell'ente.
- (ii) Il capitale interno dovrebbe essere qualitativamente solido ed essere determinato in modo conservativo e prudente. Ci si attende che l'ente dimostri in maniera chiara, presupponendo la continuità operativa, come il capitale interno sia disponibile per la copertura dei rischi, pur assicurando tale continuità.

Definizione di capitale interno

67. Finalità del capitale interno è fungere da componente per l'assunzione dei rischi nella prospettiva economica. Pertanto, la definizione di capitale interno dovrebbe essere in linea con il concetto di adeguatezza economica del capitale adottato dall'ente³⁶ e con le considerazioni del valore economico, ovvero in relazione alle proprie attività e passività. Assumendo un approccio conservativo e prudente, la definizione dovrebbe consentire all'ente di produrre una valutazione coerente e fondata dell'adeguatezza economica del proprio capitale nel tempo, come illustrato nel principio 3.

³⁶ Le aspettative riguardo al mantenimento dell'adeguatezza economica del capitale sono introdotte nel principio 3.

68. L'ente dovrebbe riconoscere che, per effetto delle diverse metodologie e ipotesi per la valutazione di attività, passività e transazioni, il capitale interno disponibile nella prospettiva economica può differire in misura significativa dai fondi propri nella prospettiva normativa. Ci si attende che l'ente adotti un approccio prudente per la definizione del capitale interno disponibile. Tale prudenza si applica a tutte le ipotesi e metodologie sottostanti alla quantificazione del capitale interno.
69. È responsabilità dell'ente applicare una definizione e una metodologia adeguate per il capitale interno. La presente guida non prescrive né limita di per sé il ricorso a particolari definizioni o metodologie. L'ente potrebbe, ad esempio, servirsi come punto di partenza di un vero e proprio modello del valore attuale netto oppure dei fondi propri regolamentari.
70. Se l'ente ricorre come punto di partenza ai fondi propri regolamentari per definire il capitale interno, gran parte delle sue componenti saranno espresse nel CET1. Inoltre, occorre operare aggiustamenti da un punto di vista concettuale per pervenire a un capitale che sia in linea con il concetto di valore economico sottostante alla prospettiva economica. Gli aggiustamenti sarebbero apportati, ad esempio, alle perdite occulte e agli elementi patrimoniali aventi capacità di assorbimento delle perdite solo in caso di cessazione dell'attività dell'ente.
71. Ove la definizione di capitale interno sia slegata dai fondi propri regolamentari, la capacità di assunzione dei rischi di una parte consistente del capitale interno dovrebbe comunque essere in generale coerente con la capacità di assorbimento delle perdite del CET1. In particolare, un ente che applichi un approccio del valore attuale netto basato su un modello dovrebbe utilizzare solo metodologie e ipotesi comprensibili, delineate con chiarezza e motivate, seguendo il criterio della prudenza. Gli elementi patrimoniali aventi capacità di assorbimento delle perdite solo in caso di cessazione dell'attività dell'ente dovrebbero essere trattati come passività in tale approccio di calcolo del valore attuale netto.
72. Dall'ente ci si attende trasparenza riguardo al capitale interno e, per quanto possibile, una riconciliazione, ossia un raffronto delle differenze e delle analogie, tra fondi propri nella prospettiva normativa e capitale interno disponibile nella prospettiva economica.

Esempio 5.1

Definizione del capitale interno in base ai fondi propri regolamentari

Un ente che adotti, ad esempio, una definizione regolamentare quale base per determinare il capitale interno deve apportare aggiustamenti ai fondi propri regolamentari qualora le posizioni di bilancio non riflettano il concetto di valore economico sottostante alla prospettiva economica. Riprendendo l'esempio 3.2, il portafoglio in titoli di Stato che è soggetto a una perdita occulta (netta) totale di

100 milioni di euro dovrebbe dar luogo a una deduzione di 100 milioni di euro dai fondi propri regolamentari.

Tali aggiustamenti dovrebbero essere trattati in maniera coerente sia nella determinazione del capitale interno sia nella quantificazione dei rischi. L'ente potrebbe, ad esempio, dedurre la perdita occulta dal capitale interno e dall'esposizione al rischio oppure mantenere l'importo nel capitale interno e quantificare il rischio come perdita attesa. Analogamente, se l'ente decide di includere le riserve occulte – operazione che andrebbe fatta come ultima ratio solo in modo cauto e conservativo – l'esposizione al rischio dovrebbe essere incrementata in linea con l'inclusione delle riserve occulte nel capitale interno.

È responsabilità dell'ente definire adeguatamente il capitale interno in linea con la propria prospettiva economica interna. Tuttavia, le voci di bilancio che non possono essere considerate disponibili per coprire le perdite presupponendo la continuità operativa dell'ente (compresi gli strumenti di capitale di classe 2 e le attività fiscali differite³⁷) dovrebbero in genere essere dedotte dai fondi propri regolamentari. Inoltre, si dovrebbe riconoscere che le partecipazioni in controllate detenute da terzi (interessi di minoranza) possono in genere coprire solo i rischi di quella controllata.

Esempio 5.2

Definizione di capitale interno in base al valore attuale netto

Un ente può osservare che il valore economico del proprio debito diminuisce unitamente a un declassamento del merito di credito. Non sarebbe considerato prudente per l'ente aumentare il capitale interno disponibile di conseguenza.

Principio 6: le metodologie di quantificazione dei rischi nell'ambito dell'ICAAP sono adeguate, coerenti e convalidate in maniera indipendente

- (i) L'ente è responsabile dell'attuazione di metodologie di quantificazione dei rischi adeguate alle proprie circostanze specifiche sia nella prospettiva economica sia in quella normativa. Inoltre, l'ente dovrebbe utilizzare metodologie adeguate per la quantificazione delle potenziali variazioni future dei fondi propri e del TREA negli scenari avversi della prospettiva normativa. Ci si attende che l'ente adotti un elevato livello di prudenza in entrambe le prospettive affinché gli eventi a bassa probabilità ed elevato impatto siano considerati in maniera adeguata.
- (ii) I parametri e le ipotesi fondamentali dovrebbero essere coerenti in tutto il gruppo e tra le diverse tipologie di rischio. Tutte le metodologie di quantificazione dei rischi dovrebbero essere oggetto di convalida interna

³⁷ Attività fiscali differite (deferred tax assets, DTA) ad eccezione delle DTA ai sensi dell'articolo 39 del CRR, se le posizioni sottostanti sono trattate in maniera coerente sia nella quantificazione del capitale interno sia nella misurazione del rischio.

indipendente. L'ente dovrebbe stabilire e attuare un efficace quadro di riferimento per la qualità dei dati.

Quantificazione dei rischi esaustiva

73. L'ICAAP dovrebbe assicurare che i rischi ai quali l'ente è/potrebbe essere esposto siano quantificati adeguatamente. Ci si attende che l'ente applichi metodologie di quantificazione dei rischi idonee alle proprie circostanze specifiche, ossia in linea con la propensione al rischio, le aspettative di mercato, il modello imprenditoriale, il profilo di rischio, le dimensioni e la complessità.
74. Non andrebbero esclusi dalla valutazione i rischi difficilmente quantificabili o per i quali non sono disponibili i dati rilevanti³⁸. In tal caso, l'ente dovrebbe produrre dati sui rischi sufficientemente prudenti tenendo in considerazione tutte le informazioni rilevanti e assicurando adeguatezza e coerenza nella scelta delle metodologie di quantificazione³⁹.
75. Nei parametri e nelle ipotesi fondamentali rientrano, fra l'altro, i livelli di confidenza, le ipotesi di correlazione e le ipotesi per la definizione degli scenari.

Livello di prudenza

76. Le metodologie e le ipotesi di quantificazione dei rischi utilizzate nelle prospettive economica e normativa dovrebbero essere robuste, sufficientemente stabili, sensibili al rischio nonché abbastanza prudenti da quantificare le perdite che si verificano raramente. Le incertezze derivanti dalle metodologie di quantificazione dei rischi dovrebbero essere affrontate con maggiore prudenza.
77. La BCE è del parere che in generale un ICAAP solido sia caratterizzato da un livello di prudenza complessivo nelle ipotesi della prospettiva economica pari almeno a quello relativo alle metodologie di quantificazione dei rischi dei modelli interni di primo pilastro⁴⁰. Tale livello è determinato dalla combinazione delle ipotesi e dei parametri sottostanti, piuttosto che da ciascuno di essi singolarmente. In pratica, un approccio può comunque essere sufficientemente

³⁸ Per i rischi difficili da quantificare (ad esempio a causa di mancanza di dati o metodologie consolidate di quantificazione) ci si attende che l'ente definisca metodologie adeguate per la quantificazione delle perdite inattese, anche tramite il ricorso al giudizio dell'esperto.

³⁹ La misurazione dei rischi difficili da quantificare deve essere coerente e confrontabile, per quanto possibile, con il complesso delle ipotesi di quantificazione. L'ente dovrebbe fare in modo che tali rischi siano adeguatamente considerati nei relativi processi di gestione e controllo, indipendentemente dal fatto che siano quantificati con modelli tradizionali o analisi di scenario oppure con altre stime.

⁴⁰ I requisiti patrimoniali di primo pilastro non dovrebbero peraltro essere considerati come limite inferiore nelle quantificazioni interne dei rischi effettuate dall'ente.

prudente anche se alcune ipotesi sono meno conservative, sempre che il livello complessivo di prudenza resti elevato⁴¹.

78. Anziché considerare meccanicamente obiettivi esterni di merito creditizio e livelli di confidenza statistici, l'ente dovrebbe calibrare le proprie metodologie di quantificazione sulla base della sua propensione al rischio. A tal fine, andrebbero considerate le possibili perdite che è disposto ed è in grado di assorbire nel tempo. Sulla scorta di quest'analisi, l'ente dovrebbe stabilire e mantenere metodologie di quantificazione dei rischi, compresa la valutazione degli eventi di stress, tali da assicurare con un livello di confidenza sufficiente che le proprie strategie e propensione al rischio considerino le possibili perdite derivanti da eventi a bassa probabilità ed elevato impatto o da andamenti futuri negativi, e che tali perdite non eccedano il rischio quantificato.
79. L'ente può considerare svariati livelli di prudenza per produrre una serie di quantificazioni del rischio, al fine di informare in maniera organica le decisioni strategiche, la determinazione del prezzo e la gestione del capitale. Un ente può, ad esempio, decidere di applicare un livello inferiore di prudenza nella determinazione del prezzo di alcuni prodotti, purché vi siano dei processi che assicurano una gestione efficace e una copertura patrimoniale sufficiente degli eventi a bassa probabilità ed elevato impatto e degli andamenti futuri negativi.
80. Per facilitare il confronto tra le quantificazioni dei rischi nell'ambito dell'ICAAP e del primo pilastro, indipendentemente dal metodo utilizzato in quest'ultimo caso (ad esempio, metodo standardizzato o basato sui rating interni per il rischio di credito), l'ente dovrebbe essere in grado di seguire quanto indicato dalla BCE nel documento *Technical implementation of the EBA Guidelines on ICAAP and ILAAP information collected for SREP purposes*. Ove emergano differenze tra le due quantificazioni, l'ente dovrebbe spiegarne le principali determinanti.

Scelta delle metodologie di quantificazione dei rischi

81. L'ente ha la responsabilità di mettere in atto metodologie adeguate sia per la quantificazione dei rischi sia per la determinazione delle proiezioni. La presente guida non definisce di per sé alcuna aspettativa rispetto all'utilizzo o al non utilizzo di particolari metodologie di quantificazione; non stabilisce pertanto che, per quantificare i rischi a cui è o può essere esposto, l'ente debba utilizzare, ad esempio, le metodologie (modificate) di primo pilastro (ad esempio per tenere conto dei rischi di concentrazione), i modelli per il calcolo del capitale economico, i risultati delle prove di stress o altre metodologie quali gli scenari multipli.

⁴¹ A seconda del profilo di rischio i parametri interni potrebbero essere ritenuti complessivamente più prudenti di quelli di primo pilastro anche in presenza, ad esempio, di un livello di confidenza inferiore al 99,9% in ragione della sua combinazione con i fattori di rischio applicati, le ipotesi di distribuzione, i periodi di detenzione, le ipotesi di correlazione, gli altri parametri e le altre ipotesi. Ove utilizzi una serie di scenari di stress, la banca dovrebbe adottare metodi coerenti per la loro integrazione al fine di pervenire a un livello di prudenza complessivo che sia confrontabile, ad esempio, con il concetto di confidenza del 99,9% nell'ambito della prospettiva economica del capitale.

82. Le metodologie applicate dovrebbero essere coerenti tra loro, con la prospettiva considerata e con la definizione di capitale. Dovrebbero cogliere in modo adeguato e sufficientemente prudente i rischi a cui l'ente è esposto, tenendo conto del principio di proporzionalità. Pertanto ci si attende, ad esempio, che enti più grandi o più complessi, anche in termini di rischi a cui sono esposti, adottino metodologie di quantificazione più sofisticate per l'adeguata rilevazione dei rischi.
83. Non ci si attende tuttavia che l'ente applichi metodologie che non comprende appieno e che quindi non utilizza internamente a fini decisionali e di gestione dei rischi. L'ente dovrebbe essere in grado di dimostrare l'adeguatezza delle metodologie rispetto alla situazione e al profilo di rischio specifici. Nel caso di utilizzo di modelli dei fornitori, ci si attende altresì che questi non siano applicati in maniera meccanicistica, ma vengano compresi appieno dall'ente e siano rispondenti e adeguati al suo contesto operativo e al suo profilo di rischio.

Qualità dei dati

84. Ci si attende che l'ente ricorra a processi e meccanismi di controllo adeguati per garantire la qualità dei dati⁴². Il quadro di riferimento per la qualità dei dati dovrebbe assicurare informazioni affidabili sui rischi a sostegno di un solido processo decisionale e includere tutti i dati pertinenti ai rischi e tutte le dimensioni della qualità dei dati.

Effetti di diversificazione dei rischi

85. Ci si attende che l'ente assuma un approccio prudente ove ipotizzi l'esistenza di effetti di diversificazione dei rischi. Ci si attende che l'ente sia consapevole del fatto che, conformemente agli orientamenti dell'ABE sullo SREP⁴³, l'autorità di vigilanza in linea di principio non terrà conto della diversificazione tra rischi nel quadro dello SREP. Tale aspetto andrà tenuto presente dall'ente, che dovrebbe altresì esercitare cautela nell'applicare la diversificazione tra rischi nell'ambito dell'ICAAP.
86. L'ente dovrebbe essere pienamente trasparente riguardo agli effetti ipotizzati di diversificazione dei rischi e, almeno nel caso della diversificazione tra rischi, segnalare sia i dati lordi prima della diversificazione sia i dati netti. Ci si attende che l'ente assicuri l'adeguata copertura patrimoniale dei rischi anche in periodi di stress quando gli effetti da diversificazione possono venir meno o avere un

⁴² La qualità dei dati riguarda, ad esempio, la loro completezza, accuratezza, coerenza, tempestività, unicità, validità e tracciabilità. Cfr. per ulteriori informazioni il progetto di guida della BCE [Guide for the Targeted Review of Internal Models \(TRIM\)](#), febbraio 2017.

⁴³ Orientamenti dell'ABE sulle procedure e sulle metodologie comuni rivedute per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) e le prove di stress prudenziali (ABE/GL/2018/03), del 19 luglio 2018. Per ulteriori dettagli cfr. Opinion of the EBA on the interaction of Pillar 1, Pillar 2 and combined buffer requirements and restrictions on distributions (EBA/Op/2015/24), del 16 dicembre 2015.

andamento non lineare (anche rafforzandosi a vicenda in uno scenario estremo)⁴⁴.

87. L'ente dovrebbe affrontare gli effetti di diversificazione nel proprio quadro di riferimento per le prove di stress, includendo ad esempio correlazioni e diversificazione intra-rischio e infra-rischi tra i soggetti del gruppo.

Convalida indipendente

88. Le metodologie di quantificazione dei rischi dell'ICAAP dovrebbero essere periodicamente oggetto di convalida interna⁴⁵ indipendente, osservando in misura proporzionale i principi alla base dei rispettivi standard fissati per i modelli interni di primo pilastro e tenendo conto della rilevanza dei rischi quantificati nonché della complessità della metodologia di quantificazione.
89. A seconda delle dimensioni e della complessità dell'ente possono essere adottate varie soluzioni organizzative per assicurare l'indipendenza tra le funzioni di sviluppo e di convalida delle metodologie di quantificazione. Nondimeno, andrebbero rispettati i concetti sottostanti le varie linee di difesa, ossia la convalida indipendente non dovrebbe essere condotta dalla funzione di internal audit.
90. Ci si attende che le conclusioni complessive del processo di convalida siano comunicate all'alta dirigenza e all'organo di amministrazione, che siano utilizzate ai fini della revisione periodica e dell'aggiustamento delle metodologie di quantificazione e che vengano considerate nella valutazione dell'adeguatezza patrimoniale.

Esempio 6.1

Organizzazione della convalida indipendente

Per assicurare la convalida indipendente e proporzionale delle metodologie di quantificazione dei rischi dell'ICAAP, l'ente dovrebbe prendere in considerazione la versione preliminare della [Guida della BCE sui modelli interni – Capitolo sui temi generali](#).

A seconda di natura, entità, portata e complessità dei rischi l'ente può adottare, ad esempio, una delle seguenti strutture organizzative che assicurino l'indipendenza della funzione di convalida dal processo di sviluppo della metodologia (ossia progettazione, sviluppo, applicazione e monitoraggio delle metodologie di quantificazione dei rischi):

⁴⁴ Ad esempio, sommare le componenti di rischio stimate separatamente può non risultare così prudente come spesso ritenuto, in quanto interazioni non lineari possono determinare effetti di aggravio. Cfr. "Findings on the interaction of market and credit risk", *BCBS Working Paper*, n. 16, Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, maggio 2009.

⁴⁵ "Interna" non significa che a svolgere ogni attività di convalida debba essere l'ente. Come per l'"internal" audit, si riferisce al fatto che l'ente è responsabile di questo processo.

- presenza di due unità distinte che fanno capo a esponenti diversi dell'alta dirigenza;
- presenza di due unità distinte che fanno capo allo stesso esponente dell'alta dirigenza;
- separazione del personale all'interno della stessa unità.

Principio 7: lo svolgimento di prove di stress periodiche è teso ad assicurare l'adeguatezza patrimoniale in condizioni avverse

- (i) La BCE si attende che, su base annua o con maggiore frequenza a seconda delle singole circostanze, l'ente svolga un esame mirato e approfondito delle proprie vulnerabilità tenendo conto, a livello di ente nel suo complesso, di tutti i rischi rilevanti che derivano dal modello imprenditoriale e dal contesto operativo in condizioni macroeconomiche e finanziarie di stress. Sulla scorta di questo esame, l'ente dovrebbe definire un programma adeguato per lo svolgimento di prove di stress nella prospettiva normativa ed economica.
- (ii) Nell'ambito del programma per le prove di stress, ci si attende che l'ente definisca gli scenari avversi da utilizzare nella prospettiva normativa, tenendo conto degli altri esercizi di stress che conduce. L'applicazione di ipotesi macroeconomiche gravi ma plausibili e la particolare attenzione alle principali vulnerabilità dovrebbero determinare un impatto rilevante sul capitale interno e regolamentare dell'ente, ad esempio in termini di coefficiente di CET1. L'ente dovrebbe inoltre condurre prove inverse di stress in misura proporzionale.
- (iii) L'ente dovrebbe monitorare e individuare nel continuo l'emergere di nuove minacce, vulnerabilità e mutamenti del contesto. L'obiettivo è verificare, almeno con frequenza trimestrale, che gli scenari delle prove di stress siano sempre adeguati, provvedendo eventualmente ad adattarli alle nuove circostanze. L'impatto degli scenari andrebbe aggiornato periodicamente, ad esempio su base trimestrale. In caso di modifiche rilevanti, l'ente dovrebbe valutarne i potenziali effetti sulla propria adeguatezza patrimoniale nel corso dell'anno.

Definizione del programma delle prove di stress

91. Ci si attende che il programma delle prove di stress includa sia la prospettiva normativa sia la prospettiva economica⁴⁶. Nella definizione interna dell'insieme

⁴⁶ Come indicato nel principio 3, non ci si attende che gli esercizi di stress nella prospettiva economica includano proiezioni basate su scenari pluriennali. A seconda dell'approccio adottato dall'ente, le prove di stress nella prospettiva economica sono utilizzate, ad esempio, per valutare la sensibilità della quantificazione dei rischi alle ipotesi di modellizzazione e ai fattori di rischio oppure per valutare l'impatto delle variazioni delle condizioni esterne, soprattutto degli andamenti avversi, sull'adeguatezza economica del capitale.

degli scenari di stress e delle sensibilità, l'ente dovrebbe utilizzare un'ampia gamma di informazioni su eventi di stress storici e ipotetici, incluse le prove di stress prudenziali. Benché queste ultime andrebbero tenute in considerazione, è tuttavia responsabilità dell'ente definire scenari e sensibilità nel modo che meglio riflette la situazione specifica e tradurli in dati di rischio, di perdita e di capitale.

92. Nella definizione degli scenari delle prove di stress, ad esempio per le proiezioni nella prospettiva normativa, gli enti dovrebbero cogliere le proprie vulnerabilità rilevanti, tenuto conto rispettivamente del modello imprenditoriale, del profilo di rischio e delle condizioni esterne alle quali sono esposti. Le altre prove di stress condotte, ad esempio le analisi di sensibilità, dovrebbero informare gli scenari utilizzati evidenziando le vulnerabilità rilevanti dell'ente.

Livello di gravità degli scenari avversi nella prospettiva normativa

93. Nella valutazione dello scenario di base, l'ente dovrebbe considerare gli andamenti che ipotizzerebbe in circostanze attese, tenendo conto della strategia aziendale, comprese ipotesi credibili dei ricavi, dei costi, del concretizzarsi dei rischi ecc.
94. Ci si attende che, negli scenari avversi nell'ambito della prospettiva normativa, l'ente ipotizzi andamenti eccezionali ma plausibili con un adeguato grado di gravità in termini di impatto sui coefficienti patrimoniali regolamentari, in particolare sul coefficiente di CET1. Il livello di gravità dovrebbe corrispondere a quello di andamenti che siano tanto gravi, ma tuttavia plausibili, dal punto di vista dell'ente quanto qualunque andamento osservabile in una situazione di crisi nei mercati, nei fattori o negli ambiti di maggiore rilievo per l'adeguatezza patrimoniale dell'ente.
95. L'insieme degli scenari avversi dovrebbe considerare in maniera adeguata recessioni economiche e shock finanziari gravi, vulnerabilità specifiche dell'ente, esposizioni verso le principali controparti nonché le loro plausibili combinazioni⁴⁷.

Coerenza rispetto alle principali vulnerabilità

96. In relazione alle prove di stress ci si attende che l'ente si focalizzi sulle proprie vulnerabilità principali per definire scenari avversi plausibili. Le prove di stress condotte nel quadro dell'ICAAP e dell'ILAAP dovrebbero fornirsi informazioni reciprocamente; ossia andrebbero prese in considerazione in entrambi i processi le ipotesi sottostanti, i risultati e gli interventi di gestione previsti.

⁴⁷ Il numero adeguato di scenari dipende, fra l'altro, dal profilo di rischio specifico dell'ente. In genere, dovrebbero essere necessari vari scenari avversi per riflettere adeguatamente le diverse combinazioni plausibili dei rischi.

Prove inverse di stress

97. In aggiunta agli esercizi di stress, che valutano l'impatto di determinate ipotesi sui coefficienti patrimoniali, ci si attende che l'ente conduca prove inverse di stress. Tali valutazioni dovrebbero avere come punto di partenza l'individuazione di un risultato predeterminato, quale la non sostenibilità del modello imprenditoriale⁴⁸ (ad esempio la violazione del TSCR o delle riserve gestionali).
98. Le prove inverse di stress andrebbero impiegate per verificare la completezza e il grado di prudenza delle ipotesi applicate nel quadro dell'ICAAP, con riferimento a entrambe le prospettive interne, quella normativa e quella economica. Le prove inverse di stress dovrebbero essere condotte almeno una volta all'anno. A seconda della probabilità degli scenari risultanti, può essere necessario farvi fronte immediatamente adottando o preparando gli interventi di gestione nell'ambito dell'ICAAP, al fine di ovviare a una situazione di risanamento che si verificherebbe se uno o più scenari delle prove inverse di stress analizzati nell'ICAAP si realizzassero. Inoltre, nel contesto dell'ICAAP, le prove inverse di stress potrebbero essere considerate un punto di partenza per lo sviluppo degli scenari del piano di risanamento⁴⁹. Maggiori dettagli sono reperibili nei relativi orientamenti dell'ABE e del CBVB.

Esempio 7.1

Interazione fra le prove di stress in ambito ICAAP e ILAAP

Ci si attende che l'ente valuti l'impatto potenziale degli scenari rilevanti, integrando gli effetti sul capitale e sulla liquidità nonché i potenziali effetti di retroazione, tenendo conto in particolare delle perdite derivanti dalla liquidazione di attività o dagli incrementi dei costi di finanziamento in periodi di stress.

Gli enti, ad esempio, dovrebbero valutare l'impatto del deterioramento dei livelli di capitale, in base alle proiezioni dell'ICAAP, sulla situazione di liquidità. Ad esempio, un declassamento del rating da parte di un'agenzia esterna potrebbe avere implicazioni dirette sulla capacità dell'ente di finanziarsi. Per contro, le condizioni e il fabbisogno di finanziamento valutati nei piani di liquidità e finanziamento possono avere un impatto rilevante sui costi di provvista, che a loro volta inciderebbero sull'adeguatezza patrimoniale.

⁴⁸ Cfr. gli orientamenti dell'ABE sulle prove di stress degli enti (ABE/GL/2018/04).

⁴⁹ Come indicato negli Orientamenti dell'ABE sulla serie di scenari da utilizzare nei piani di risanamento (ABE/GL/2014/06), dovrebbero essere impiegati scenari di prossimità al default, ovvero scenari nei quali si determinerebbe la non sostenibilità del modello imprenditoriale di un ente o di un gruppo, in assenza di efficaci interventi di risanamento.

Esempio 7.2

Interazione tra le prove di stress della prospettiva economica e della prospettiva normativa

Gli scenari delle prove di stress con il maggiore impatto sull'adeguatezza patrimoniale non sono necessariamente gli stessi per le due prospettive. Tuttavia, gli scenari avversi definiti per la prospettiva normativa e per le prove di stress della prospettiva economica riflettono, in entrambi i casi, andamenti gravi ma plausibili. Poiché questi ultimi possono, per definizione, realisticamente accadere, è importante per l'ente comprendere l'impatto che avrebbero sull'adeguatezza patrimoniale in ciascuna delle due prospettive. Il concetto della reciproca integrazione informativa non implica che le proiezioni della prospettiva normativa siano automaticamente riprese nella prospettiva economica.

3 Glossario

Adeguatezza patrimoniale

Grado di copertura dei rischi offerto dal capitale. L'obiettivo dell'ICAAP è preservare un livello di capitalizzazione adeguato su base continuativa, sia nella prospettiva economica sia nella prospettiva normativa, contribuendo alla continuità dell'ente nel medio termine.

Approccio lordo nell'identificazione dei rischi

In base all'approccio lordo i rischi vengono anzitutto identificati senza tenere conto di azioni di attenuazione specificamente concepite.

Architettura dell'ICAAP

Diversi elementi dell'ICAAP e relative interconnessioni. L'architettura complessiva dell'ICAAP dovrebbe assicurare che i suoi diversi elementi interagiscano in modo organico e che l'ICAAP sia parte integrante del quadro complessivo di gestione dell'ente. Nella propria documentazione sull'ICAAP l'ente dovrebbe includere una descrizione di tale architettura che illustri come l'ICAAP sia integrato e come i suoi risultati siano utilizzati dall'ente.

Concetto di adeguatezza economica del capitale

Concetto interno inteso ad assicurare, nella prospettiva economica, la capacità dell'ente di coprire con le proprie risorse finanziarie (capitale interno) i rischi a cui è soggetto e di preservare la propria continuità operativa nel tempo. L'adeguatezza economica del capitale tiene conto delle considerazioni del valore economico⁵⁰.

Considerazioni del valore economico

Il concetto di valore economico si basa sul valore delle attività, delle passività, dei rischi e dello stesso ente dalla prospettiva economica. Il valore economico non si fonda su disposizioni contabili o regolamentari. Tuttavia, a seconda dei criteri contabili adottati, tale concetto può essere analogo a quello del fair value sottostante alla valutazione di alcune attività e passività di determinate categorie contabili. In linea con questi criteri, il valore economico/fair value può essere definito come la stima del prezzo al quale un'attività potrebbe in teoria essere venduta a una parte terza oppure una passività estinta in un'operazione ordinaria alle condizioni del mercato pertinente⁵¹. In ambito regolamentare il concetto di valore economico trova riscontro, ad esempio, nel metodo del valore economico del patrimonio netto (economic value of equity, EVE) descritto negli orientamenti dell'ABE sulla gestione del rischio di tasso di interesse derivante da attività non comprese nel portafoglio di negoziazione (trading book).

⁵⁰ È responsabilità degli enti stessi attuare metodologie adeguate per la quantificazione dei rischi; non vi è alcuna aspettativa generale che gli enti utilizzino "modelli per il calcolo del capitale economico" per assicurarne l'adeguatezza.

⁵¹ L'esempio 5.2 illustra le aspettative riguardo al fair value delle passività alla luce del merito di credito dello stesso ente.

Il ricorso al termine “considerazioni” indica che la BCE non prescrive una metodologia particolare per la determinazione del valore economico, ma è responsabilità degli enti applicare le metodologie adeguate per identificare e quantificare i rischi economici e il capitale interno, in linea con le considerazioni del valore economico.

Dichiarazione sull’adeguatezza patrimoniale

Dichiarazione formale dell’organo di amministrazione che presenta la propria valutazione dell’adeguatezza patrimoniale dell’ente ed espone le principali argomentazioni a sostegno.

Dichiarazione sulla propensione al rischio

Dichiarazione formale in cui l’organo di amministrazione esprime il proprio parere sugli importi e sulle tipologie di rischio che l’ente intende assumere per realizzare i propri obiettivi strategici.

Effetto di diversificazione

Riduzione della quantificazione complessiva dei rischi di un ente derivante dall’ipotesi che i rischi stimati singolarmente non si concretizzeranno appieno in modo simultaneo (assenza di correlazione perfetta).

ICAAP

Processo interno di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale definito all’articolo 73 della CRD IV: “Gli enti dispongono di strategie e processi validi, efficaci e globali per valutare e mantenere su base continuativa gli importi, la composizione e la distribuzione del capitale interno che essi ritengono adeguati per coprire la natura e il livello dei rischi a cui sono o potrebbero essere esposti”.

Interventi gestionali

Interventi assunti dalla dirigenza, quali incrementi patrimoniali, per mantenere i livelli di capitale adeguati, ossia nel rispetto della propensione al rischio⁵².

Inventario dei rischi

Elenco dei rischi individuati e delle loro caratteristiche. È il risultato del processo di identificazione dei rischi.

Orizzonte di medio termine

Orizzonte temporale che copre il breve e il medio periodo. Dovrebbe cogliere la posizione patrimoniale dei prossimi tre anni almeno.

Orizzonte di rischio

Periodo di tempo ipotizzato in base al quale è valutato il rischio. Nella prospettiva economica l’orizzonte di rischio è in genere di un anno.

⁵² Cfr. per ulteriori indicazioni la sezione 4.8.2, interventi della dirigenza, degli orientamenti dell’ABE sulle prove di stress degli enti (ABE/GL/2018/04).

Perdite attese e inattese

La perdita attesa è la perdita statistica media che l'ente si aspetta in un dato periodo di tempo. La perdita inattesa è la perdita totale che supera la perdita media derivante da un evento sfavorevole a bassa probabilità ed elevato impatto.

Perdite e riserve occulte

Differenze di valutazione tra valore contabile e valore economico delle posizioni di bilancio.

Pianificazione del capitale

Processo interno multidimensionale nell'ambito della prospettiva normativa per la definizione di un piano patrimoniale che presenta una proiezione pluriennale del fabbisogno e della dotazione di capitale dell'ente, tenendo conto degli scenari di base e avversi, della strategia e dei piani operativi. Sebbene l'ente possa non "programmare" di trovarsi in condizioni sfavorevoli, la valutazione degli scenari avversi è un elemento fondamentale della pianificazione del capitale in quanto contribuisce a che gli enti continuino a operare anche in un prolungato periodo di stress.

Piano di risanamento

Piano preparato e aggiornato da un ente a norma dell'articolo 5 della BRRD⁵³.

Processo di identificazione dei rischi

Regolare processo messo in atto dall'ente per individuare i rischi che sono o potrebbero essere rilevanti per lo stesso ente.

Proporzionalità

Principio di cui all'articolo 73 della CRD IV, in base al quale l'ICAAP deve essere proporzionato alla natura, all'ampiezza e alla complessità delle attività dell'ente in oggetto.

Prospettiva economica interna

Prospettiva dell'ICAAP in base alla quale l'ente gestisce l'adeguatezza economica del proprio capitale assicurando che i rischi economici siano coperti in misura sufficiente mediante il capitale interno disponibile.

Prospettiva normativa interna

Prospettiva pluriennale dell'ICAAP in base alla quale l'ente gestisce l'adeguatezza patrimoniale assicurando che sia in grado di soddisfare tutti i requisiti normativi e le richieste di vigilanza relativi al capitale e di far fronte agli altri vincoli patrimoniali interni ed esterni nel tempo.

⁵³ Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la Direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le Direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i Regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

Prova inversa di stress

Prova di stress che parte dall'individuazione di un risultato predefinito (l'insostenibilità economica del modello imprenditoriale) per poi esplorare gli scenari e le circostanze suscettibili di determinare quel risultato.

Quantificazione dei rischi

Processo che consiste nel quantificare i rischi individuati sviluppando e applicando le metodologie atte a produrre dati sui rischi e a consentire un raffronto tra i rischi e il capitale disponibile dell'ente.

Revisione interna e convalida

La revisione interna comprende un'ampia gamma di controlli, valutazioni e rapporti volti ad assicurare che le strategie, i processi e le metodologie dell'ICAAP rimangano solidi, esaustivi, efficaci e commisurati.

La convalida, in quanto parte della revisione interna, include i processi e le attività tesi a valutare se le metodologie di quantificazione dei rischi e i dati sui rischi dell'ente colgano adeguatamente gli aspetti rilevanti del rischio. In misura proporzionale, la convalida delle metodologie di quantificazione dovrebbe essere condotta in maniera indipendente e osservare i principi soggiacenti i rispettivi standard definiti per i modelli interni di primo pilastro.

Rischio economico

Rischio suscettibile di incidere sul valore economico dell'ente e quindi sull'adeguatezza economica del capitale. Nell'individuare, analizzare e quantificare tali rischi l'ente dovrebbe tenere conto delle considerazioni del valore economico.

Rischio rilevante

Rischio al ribasso connesso al capitale che, in base alle definizioni interne dell'ente, ha un impatto rilevante sul suo profilo di rischio complessivo e che pertanto può incidere sull'adeguatezza patrimoniale.

Riserva gestionale

Importo di capitale superiore ai requisiti minimi regolamentari e di vigilanza e alle soglie del capitale interno che l'ente ritiene necessario al fine di perseguire su base durevole il proprio modello aziendale e rimanere flessibile riguardo alle possibili opportunità imprenditoriali, senza compromettere la propria adeguatezza patrimoniale.

Risultati dell'ICAAP

Ogni informazione che derivi dall'ICAAP e conferisca valore aggiunto al processo decisionale.

Scenario avverso

Combinazione di andamenti ipotetici avversi (anche macroeconomici e finanziari) di fattori interni ed esterni che si utilizza per valutare la capacità di tenuta dell'adeguatezza patrimoniale di un ente rispetto a potenziali sviluppi avversi in un orizzonte di medio termine. Dovrebbe coprire un orizzonte temporale di almeno tre anni. Gli andamenti ipotetici di fattori interni ed esterni andrebbero combinati in modo

coerente e risultare gravi ma plausibili dal punto di vista dell'ente, riflettendo i rischi e le vulnerabilità ritenuti le minacce più pertinenti per l'ente.

Scenario di base

Combinazione di andamenti attesi (anche macroeconomici e finanziari) di fattori interni ed esterni che si utilizza per valutarne l'impatto sull'adeguatezza patrimoniale di un ente in un orizzonte di medio termine. Lo scenario di base dovrebbe essere coerente con i fondamenti del piano industriale e del bilancio di previsione dell'ente e considerare un orizzonte temporale di almeno tre anni.

Sistema di limiti

Sistema gerarchico di limiti documentato, stabilito in linea con la strategia complessiva e la propensione al rischio dell'ente per far sì che i rischi e le perdite possano essere efficacemente arginati in linea con il concetto di adeguatezza patrimoniale. Il sistema di limiti dovrebbe fissare una demarcazione efficace per l'assunzione dei rischi, ad esempio per tipologie di rischio, aree funzionali, prodotti e soggetti del gruppo.

Tassonomia dei rischi

Classificazione delle varie tipologie / dei vari fattori di rischio in base al quale l'ente può valutare, aggregare e gestire i rischi in maniera coerente mediante un linguaggio e una mappatura comuni degli stessi.

Tolleranza al rischio

Tipologie di rischio e rispettivi livelli ai quali l'ente non si espone intenzionalmente, ma che accetta/tollera.

Siglarlo

ABE	Autorità bancaria europea	IRB	internal ratings-based (basato sui rating interni)
AMD	ammontare massimo distribuibile	IRRBB	interest rate risk in the banking book (rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario)
ANC	autorità nazionale competente	LGD	loss given default (perdita in caso di default)
AT1	Additional Tier 1 (capitale aggiuntivo di classe 1)	LSI	less significant institution (ente meno significativo)
BCE	Banca centrale europea	MREL	minimum requirement for own funds and eligible liabilities (requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili)
BRRD	Bank Recovery and Resolution Directive (direttiva sul risanamento e sulla risoluzione delle crisi nel settore bancario)	MVU	Meccanismo di vigilanza unico
CAS	capital adequacy statement (dichiarazione sull'adeguatezza patrimoniale)	OCR	overall capital requirement (requisito patrimoniale complessivo): TSCR+CBR
CBR	combined buffer requirement (requisito di riserva combinato)	P1R	Pillar 1 capital requirement (requisito patrimoniale di primo pilastro)
CBVB	Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria	P2G	Pillar 2 capital guidance (orientamenti di capitale di secondo pilastro)
CET1	Common Equity Tier 1 (capitale primario di classe 1)	P2R	Pillar 2 capital requirement (requisito patrimoniale di secondo pilastro)
CRD IV	Capital Requirements Directive (direttiva sui requisiti patrimoniali)	RAF	risk appetite framework (quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio)
CVA	credit valuation adjustment (aggiustamento della valutazione del credito)	SI	significant institution (ente significativo)
DTA	deferred tax assets (attività fiscali differite)	SREP	Supervisory Review and Evaluation Process (processo di revisione e valutazione prudenziale)
EAD	exposure at default (esposizione al momento del default)	TREA	total risk exposure amount (importo complessivo dell'esposizione al rischio)
FSB	Financial Stability Board	TRIM	Targeted Review of Internal Models (analisi mirata dei modelli interni)
ICAAP	internal capital adequacy assessment process (processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale)	TSCR	total SREP capital requirement (requisito patrimoniale SREP complessivo): P1R+P2R
ILAAP	internal liquidity adequacy assessment process (processo interno di valutazione dell'adeguatezza della liquidità)		

© Banca centrale europea, 2018

Recapito postale 60640 Frankfurt am Main, Germany
Telefono +49 69 1344 0
Internet www.ecb.europa.eu

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte.